

SEDUTA


69.

SITZUNG

30-7-1951

Presidente: MAGNAGO

vice-Presidente: MENAPACE



(Ore 9,35).

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Appello nominale.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*fa l'appello*).

PRESIDENTE: Processo verbale della seduta del 19 luglio ultimo scorso.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale?

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Protesto su quella dizione « *Bettini si dilunga* ». Ho detto cose concrete sui comuni, ho votato contro! E' il modo di scrivere in italiano!

PRESIDENTE: « *Il consigliere Bettini-Schettini parla dell'Amministrazione comunale di Merano* », senza « *si dilunga a parlare* ». Altri che chiedono la parola sul verbale? Il verbale è approvato.

Ordine del giorno : punto 1) Disegno di legge : « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1951 ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): E' stata presentata un'interrogazione alla Sua segreteria

nella mattina di venerdì quindi non è possibile che non sia pervenuta.

PRESIDENTE: Non ho ricevuto, fino a questo momento, nessuna interrogazione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Perché altrimenti non può essere discussa in questa tornata.

PRESIDENTE: Appena perverrà l'interrogazione ne verrà data comunicazione, e poi verrà svolta alla fine della tornata.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Grazie.

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Giunta.

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.):
« Disegno di legge regionale - Variazioni allo stato di previsione ed a quello della spesa per l'esercizio finanziario 1951

In sede di compilazione del rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1949 l'ammontare dei proventi dei canoni annuali per grandi derivazioni di acque pubbliche attribuiti alla Regione per l'anno medesimo vennero stabiliti, come Vi è noto, in Lire 425.194.877, secondo dati assunti presso i competenti uffici finanziari.

Peraltro non erano stati ancora fissati i criteri definitivi per la devoluzione alla Regione dei proventi medesimi, specie in ordine alla determinazione effettiva del gettito da prendere a base per i relativi versamenti.

Di recente, successivamente ad istruzioni appositamente emanate dal Ministero del tesoro, le due intendenze di finanza di Trento e di Bolzano hanno potuto fornire i dati definitivi dei proventi suddetti a decorrere dal 13 dicembre 1948, di guisa che il Ministero stesso è stato in grado di corrispondere alla Regione, tra l'altro, l'intero ammontare ad essa dovuto per tale titolo nell'anno 1949 in Lire 575.613.357.

Rispetto alla detta cifra indicata nel conto consuntivo 1949 esiste, pertanto, una differenza in più di Lire 150.418.480, che deve considerarsi una nuova entrata, il cui accertamento non è stato possibile compiere, per i motivi esposti, prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1949 e che viene quindi acquisita al bilancio del corrente esercizio, a titolo di conguaglio di quanto precedentemente accertato, mediante l'istituzione del capitolo n. 11 bis e dello stato di previsione dell'entrata, come risulta dall'articolo 1 dell'annesso disegno di legge.

Si informa, poi, che il conto corrente della Regione presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria presenterà alla fine dell'esercizio, secondo il movimento dei fondi già verificatosi, un aumento negli interessi attivi, a causa anche dell'avvenuto pagamento da parte dello Stato della quasi totalità delle entrate di spettanza della Regione per gli anni 1949 e 1950.

Pertanto può prudenzialmente valutarsi un aumento di 10 milioni nell'ammontare degli interessi medesimi, apportando al capitolo n. 3 della tabella dell'entrata, apposita variazione risultante dall'articolo 1 del disegno di legge.

Complessivamente le cennate variazioni comportano un aumento nell'entrata di Lire 160.418.480.

Di fronte a tale aumento si è presentata l'urgente necessità di effettuare determinate spese, la cui previsione non è stato possibile comprendere inizialmente in bilancio.

Esse riguardano la concessione di contributi per l'integrazione dei bilanci comunali deficitari per l'anno 1950, nell'importo complessivo di Lire 120 milioni e la costruzione di una casa di tipo popolare per i dipendenti della Regione con un onere immediato di Lire 40 milioni, salva l'esazione del contributo annuo del 4%, per 35 anni, che verrà accordato dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente ad una spesa di 30 milioni, a decorrere dalla data di collaudo.

I cennati oneri trovano la loro giustificazione in apposite leggi — sottoposte pure al Vostro esame — alle quali pertanto si fa rinvio e alla cui approvazione è subordinata l'utilizzazione degli stanziamenti per complessivi 160 milioni proposti con l'articolo 2 dell'annesso disegno di legge, che istituisce i capitoli n. 176 bis e n. 181 bis nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

Appare evidente che, in osservanza dell'articolo 20 della legge sulla contabilità generale della Regione, gli oneri anzidetti sono integralmente coperti con le maggiori entrate, le quali, anzi, offrono una ulteriore disponibilità di Lire 418.480, che potrà essere utilizzata nel prosieguo dell'anno finanziario ».

« Disegno di legge - Variazioni allo stato di previsione della entrata ed a quello della spesa per l'esercizio finanziario 1951 (1° provvedimento)

Articolo 1 - Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951 (tabella A), sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo 3 - Interessi su crediti della Regione e su giacenze di cassa presso il tesoriere della Regione . . . L. 10.000.000

Capitolo 11 bis (di nuova istituzione) - Conguaglio dei proventi di cui al precedente capitolo 11 spettanti nella misura dei 9/10 alla Regione per l'anno 1949, stabilito in base alle somme versate per detto titolo durante l'anno medesimo . . . L. 150.418.480

Totale in aumento L. 160.418.480

Articolo 2 - Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1951 (tabella B), sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capo 176 bis (di nuova istituzione) - Spesa per l'integrazione dei bilanci comunali deficitari per l'anno 1950 (legge in corso di approvazione) . . . L. 120.000.000

Capo 181 bis (di nuova istituzione) - Spesa per la costruzione in Trento di una casa di tipo popolare per i dipendenti della Regione (legge in corso di approvazione) . L. 40.000.000

Totale in aumento L. 160.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE: Relazione della Commissione legislativa.

SAMUELLI (D.C.):

« Disegno di legge - Variazioni allo stato di previsione della entrata ed a quello della spesa per l'esercizio finanziario 1951 (1° provvedimento)

Egregi Colleghi,

La Commissione legislativa per le finanze e il patrimonio ha esaminato il disegno di legge regionale concernente variazioni allo stato di previsione della entrata ed a quello della spesa per l'esercizio finanziario 1951.

Considerato che le variazioni riguardanti lo stato di previsione della spesa traggono origine e giustificazione da appositi provvedimenti legislativi in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale;

considerato che l'utilizzazione dei fondi che vengono iscritti ai capitoli di spesa di nuova istituzione n. 176 bis e n. 181 bis è subordinata all'approvazione dei disegni di legge sopra cennati;

accertato che, a mente dell'articolo 20 della legge sulla Contabilità generale della Regione, la copertura delle suddette nuove spese è assicurata dalle maggiori entrate indicate sul provvedimento in esame;

la Commissione, con quattro voti favorevoli e due astensioni, approva il disegno di legge nel testo proposto dalla Giunta e si rimette alla definitiva decisione del Consiglio regionale ».

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sul disegno di legge.

BETTINI - SCHETTINI (P.C.I.): A proposito delle concessioni di acque per l'utiliz-

zazione — e si tratta in sostanza di costruzioni di centrali idroelettriche — io devo notare che vi sono delle società e gruppi monopolistici che da molti anni hanno la concessione e pagano regolarmente le loro tasse, se non che il problema non è qui. E' di vedere se questi gruppi monopolistici vogliono o non vogliono costruire le centrali che si sono prefissi di costruire; ottenendo una concessione essi fermano addirittura la possibilità per altri di costruire. Io non sono un rappresentante di altri gruppi che vogliono costruire in sostituzione di quelli che non lo fanno. Ma è certo che il problema è gravissimo. Mi si perdoni se mi soffermo. L'Alto Adige ha una potenza di 3 miliardi di Kw. Le sue possibilità potrebbero portare questo sviluppo a circa 5 miliardi di Kw., forse anche di più. Io mi tengo molto basso nella valutazione. In Italia, se non vado errato, a parte i mutamenti avvenuti in questi ultimi tempi, non si producono più di 20-22 miliardi di Kw. E noi assistiamo a questo fenomeno che tutti gli inverni, durante un certo periodo si devono fermare delle officine. Vi sono qui nella Regione stessa — il che è molto grave — e anche in altre province della Lombardia, ecc., migliaia di operai che devono incrociare le braccia. Si costruiscono queste centrali o non si costruiscono. Si può togliere la concessione a coloro che da 10 o 15 anni l'hanno e non intendono costruire. Mi rendo perfettamente conto che in questo momento il credito è tale che ben difficilmente si può pensare ad accendere mutui nuovi, ma la concessione l'ha in mano anche da vent'anni, qualche concessionario, è una lotta continua fra l'uno e l'altro per sostituire i nuovi progetti con richieste di rimodernamento ecc. Ma intanto non si costruisce. Signori, vi è una disoccupazione, malgrado il pensiero contrario dell'Assessore agli affari sociali, vi sono dei disoccupati, vi sono degli operai che ven-

gono tutti gli anni, spinti dall'enorme bisogno, da tutti i paesi, soprattutto dall'Italia meridionale, vi sono i ripoianti che devono rientrare perché il Governo e lo Stato devono fare onore alla loro firma posta a Parigi. E' un trattato internazionale. Qui non si costruisce solo perché gruppi monopolistici hanno probabilmente interesse a non costruire. Sappiate, Signori del Consiglio, che fino ad oggi, dal mese di aprile, sono stati ricondotti con foglio di via obbligatorio 600 disgraziati venuti dalla Calabria a cercare lavoro, e noi abbiamo dei concessionari ed abbiamo della gente che preferisce pagare un'imposta piuttosto che costruire, tenere i loro capitali morti. E sono 500 e tanti milioni! Comunque il problema lo imposto: può la Regione intervenire in qualche modo onde obbligare a costruire quelle centrali che sono indispensabili non solo alla Regione ma all'industria nazionale? Si può fare qualche cosa? Proprio ieri — naturalmente la Regione era completamente assente malgrado gli inviti diramati (non so se si sono sbagliati, se non l'hanno mandato) — vi è stata una conferenza economica a Bolzano, nella quale erano assenti i rappresentanti dell'industria e degli agricoltori, come se a loro non interessasse il problema economico della Regione, erano assenti gli esponenti della S.V.P. la quale grida che il problema degli optanti bisogna risolverlo, ma nessuno era presente a prendere atto di questa voce che si manifestava attraverso gli operai. Ora io domando alla Giunta regionale di esaminare questo problema. Quest'anno, a parte la STE, nessun'altra società concessionaria — credo che qualche piccola cosa stia facendo la Edison — nè la Montecatini nè altre società hanno messo mano a questo lavoro. E se i lavori fossero compiuti eliminerebbero la disoccupazione in Alto Adige. Sarebbe un intervento magnifico per il problema degli optanti, che unito a quello che

sta facendo la Regione con 200 milioni per la bonifica di Caldaro, potrà domani dare lavoro a migliaia di famiglie. E' una soluzione di problemi. La Regione affronti con coraggio anche questo problema cercando di mettere in chiaro le ragioni. Non capisco dal lato speculativo, in quanto questa gente non vuol costruire nuove centrali probabilmente perché un giorno in cui questo prodotto fosse portato sul mercato i prezzi crollerebbero. Se si pensa poi che vi sono decine di migliaia di lavoratori che devono incrociare le braccia è una ricchezza che va al diavolo, perché non si costruisce! E la possibilità c'è!

DEFANT (A.S.A.R.): Sento con piacere Schettini affrontare un problema spinoso, che noi abbiamo già affrontato nel 1945. Noi chiedevamo la potestà primaria legislativa in materia di acque. Abbiamo chiesto l'aiuto di tutti i partiti nazionali, non escluso il partito comunista, e tutti i rappresentanti dei grandi partiti si sono dichiarati impotenti, e potrei citare le fonti, di fronte a questi postulati, perché naturalmente si penetrava nel sacrario dei grandi monopoli idroelettrici che dominano il mercato italiano. Anzi dirò di più. Siamo stati definiti, noi, dal Presidente della Commissione dei 75, siamo stati definiti antinazionali perché si diceva che volevamo fermare le acque ad Ala, siamo stati definiti dei demoni, perché volevamo operare contro la natura. Volevamo precisamente stanare le concessioni dai cassetti dove si trovano da decenni, ed avevamo ben diritto di farlo, perché questa Regione, in materia idroelettrica, è la prima d'Europa. Questo possiamo dirlo. Non siamo superati da nessun paese più moderno. ed abbiamo chiesto la potestà legislativa appunto per costringere i concessionari a sfruttare le concessioni perché una delle ricchezze fondamentali di questa Regione

è lo sfruttamento idroelettrico. Vediamo adesso che i dieci centesimi di questo contributo possono avere delle ripercussioni anche gravi, quindi bisogna procedere con molta cautela. Comunque è un fatto che nessuno, in Italia, ha affrontato questa situazione; è ben difficile che la Regione riesca, non so se la Giunta è propensa ad affrontare questo mastino, ma credo che sia un dovere trattandosi di interesse nazionale, perché la Valle Padana e più ancora l'Italia meridionale soffrono di penuria di energia elettrica. Quindi io credo che ci sia il preciso dovere d'un energico intervento perché presso le autorità centrali sappiano che da due anni nei cassetti delle commissioni legislative del Parlamento e del Senato sono giacenti progetti di legge per costringere i concessionari ad adoperare le concessioni. Non s'è fatto nulla. Solo l'impulso di un organo come la Regione potrebbe portare un beneficio. In materia di investimenti mi riprometto di entrare in un secondo tempo. Ho moltissime riserve da fare. Che ci sia questa sopravvenienza attiva lo constatiamo, ma che poi vada investita come si ripromette l'Assessore alle finanze, credo che bisogna discuterlo, perché stiamo creando delle precedenze pericolose per la Regione.

VINANTE (P.S.I.): Con la presente legge si è impostato un intervento a favore dei Comuni deficitari. Ora non conosco ancora quale sarà il criterio d'erogazione, quali saranno i concetti che verranno poi approvati con la legge di intervento, però, pur riservandomi di intervenire nella discussione della legge sull'approvazione dell'integrazione dei bilanci deficitari, io devo fare una considerazione come l'ho già fatta in sede di commissione. Noi stiamo affrontando un problema di una gravissima e delicatissima attività perché approvando l'integrazione dei bilanci, finiamo con l'intaccare

quel principio di autosufficienza che noi abbiamo soventemente sollevato in questa sede per cui io, come in sede di Commissione di bilancio, ho affermato che il problema riveste una particolare importanza e fino a tanto che non conosco quali saranno le direttive e i principi che verranno adottati in sede di approvazione della legge, devo dichiarare che non potrò votare a favore della legge, appunto per non pregiudicare la possibilità, domani, d'intervenire eventualmente con voto contrario nell'approvazione della legge d'erogazione dei contributi.

SAMUELLI (D.C.): Io penso, signori Consiglieri, che i provvedimenti di legge che vengono sottoposti oggi alla nostra approvazione e che sono all'ordine del giorno della seduta odierna, siano tali da non dare luogo a contrasti eccessivi, perché l'opportunità di approvarli è quasi evidente. Difatti, per quanto si riferisce alla proposta di variazione del bilancio, la prima parte costituisce aumento di entrate, quindi, in pratica, sopravvenienza attiva verificatasi, che di obbligo venne inserita nello stato di previsione. Per la seconda parte, e qui credo di non violare il Regolamento, si viene ad accelerare i provvedimenti che seguono perché sono collegati. Per la parte delle uscite, la Giunta propone due provvedimenti. L'autorizzazione della spesa di 40 milioni per costruire in Trento una casa per i dipendenti della Regione. In pratica, se avete letto la relazione, trattasi di una anticipazione di somma che per $\frac{3}{4}$ viene rimborsata dallo Stato nel quadro delle provvidenze stabilite dalla legge Tupini. Quest'operazione appare conveniente e logica sia dal punto di vista finanziario quanto da quello sociale. Dal punto di vista finanziario ogni iniziativa, intesa a soccorrere quel disgraziatissimo settore dell'edilizia popolare, va salutata con piacere. Più discusso è il secondo provvedimento

to, quello che prevede l'impegno di 120 milioni per l'appianamento di alcuni bilanci comunali deficitari. Già sapevano, i Consiglieri, che un giorno o l'altro la Giunta sarebbe venuta a proporre questo provvedimento che è stato ritardato perché c'erano delle remore su chi doveva intervenire.

Ma sapevamo già che c'erano delle situazioni di disagio precostituite e che si riferiscono all'esercizio 1950, quindi situazioni di disagio per queste amministrazioni che non hanno visto ancora approvato il loro bilancio di previsione. Trovo giustificata la preoccupazione di alcuni Consiglieri per quanto riguarda il modo d'intervenire ed il timore che si possa creare un precedente e che possa ingenerarsi un abuso. D'accordo quindi che l'intervento debba avvenire solo a ragion veduta e dopo aver accertato, cioè, che questi comuni hanno posto in essere tutti gli accorgimenti, per quanto riguarda il risparmio eventuale di spese. Nei casi concreti però, trattandosi di bilanci del 1950, non possono essere stati preparati e non sono stati appianati perché era praticamente impossibile trovare una soluzione; d'altra parte abbiamo una legge che dice che quando il bilancio è in disavanzo devono essere applicate tutte le supercontribuzioni per coprire questo disavanzo. Quindi credo che si possa essere d'accordo. È stato accennato anche in commissione, ma credo che si abbia raggiunto l'intesa, circa la fissazione del tantum da erogare a questi comuni. Si era detto: è la Giunta o il Consiglio? Credete, signori Consiglieri, che — e qui faccio una constatazione e ritorno sempre sul chiodo — noi abbiamo sempre detto e siamo d'accordo che bisogna dire alla nostra Amministrazione regionale: siamo partiti con questi presupposti di scioltezza. Devo constatare che anche nell'applicazione delle nostre leggi abbiamo inserito delle clausole che portano un appesanti-

mento alla procedura amministrativa. Così la commissione della legge n. 20 e 21, e ultima legge, nel caso concreto. Mi pare che non possa andare la proposta che dovrebbe essere il Consiglio regionale che determina e delibera la entità di questo sussidio ai Comuni. Io penso che non può essere il Consiglio regionale come tale, organo legislativo, a stabilire con cognizione di causa e fare un esame approfondito delle necessità. Deve essere l'organo amministrativo, Giunta, che tramite i propri funzionari e la Giunta provinciale, approfondisca il problema e venga quindi al Consiglio e fornisca ai signori Consiglieri tutti quei dati che sono necessari e che portano a deliberare a ragion veduta. Per queste ragioni io, naturalmente, sarò senz'altro per la tesi dell'Assessore che è quella di lasciare all'organo esecutivo, Giunta, il compito di stabilire l'entità degli interventi nei singoli Comuni. Voterò a favore perché ci è data la possibilità di ovviare a questa situazione di disagio per diversi Comuni e quindi sarebbe, da parte nostra, ingiusto e soprattutto credo che non faremmo gli interessi delle nostre popolazioni e di questi Comuni che attendono con ansia di vedere sanata la situazione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Aspettavo che si alzasse qualche voce dai tavoli dei tecnici del bilancio, dalla Giunta, per far presente, al Presidente del Consiglio, come la stesura dell'ordine del giorno sia completamente errata. Noi stiamo discutendo una legge nella quale all'articolo 2 parliamo di 190 milioni, che devono integrare i bilanci dei comuni, ed all'articolo 3 di 40 milioni per la spesa della costruzione di una casa. Ma scusate, dopo che abbiamo approvato questa legge perché dobbiamo prendere in mano la legge che dà i det-

tagli di queste operazioni? Mi sembra che sia più opportuno discutere prima la legge che riguarda i 40 milioni, ed in seconda analisi discutere questa. Quando noi abbiamo votato la legge come possiamo votare contro i 40 milioni o contro le supercontribuzioni ai comuni? E' impossibile! Chiederei che venisse fatta una proposizione dell'ordine del giorno, secondo gli articoli stessi: prima i 120 milioni ai Comuni, secondo la casa per impiegati, terzo questa legge, che poi verrebbe a convalidare finanziariamente la situazione.

SAMUELLI (D.C.): Io penso che sia proprio la stessa cosa perché, approvando l'atto di variazione al bilancio, il Consiglio che atto compie? Fa un accantonamento che diventa operante solo e in quanto vengono approvate le leggi. D'altra parte, se noi approviamo la legge, le leggi fanno riferimento al capitolo del bilancio e troveremmo lo stesso interrogativo. A me pare più logico che prima si provveda all'approvazione del bilancio.

MITOLO (M.S.I.): Ma la variazione al bilancio è conseguenza dell'approvazione della legge!

SAMUELLI (D.C.): No, al contrario, credo che l'impostazione data dalla Giunta è esatta anche come ordine di precedenza dei singoli articoli.

AMONN (S.V.P.): Ich erkläre mich mit der Ansicht des Regionalrates Samuelli einverstanden, dass die Genehmigung des vorliegenden Gesetzes, die Änderungen des Vorschlages der Einnahmen und der Ausgaben für das Finanzjahr 1951 betreffend, die Voraussetzung für die Behandlung der beiden anderen Gesetzesvorlagen bildet.

Auch meiner Ansicht nach müssen wir uns vorher klar sein über Zweck und Höhen der Summen, die wir auswerfen wollen, und auf welche Weise sie gedeckt werden sollen; dies aus formellen Gründen.

Dass wir bei dieser Diskussion aber auch zum Inhalt der beiden anderen Gesetze Stellung nehmen, ist selbstverständlich, denn von der Zustimmung zu diesen beiden Gesetzen hängt ja auch die Zustimmung zu dem uns vorliegenden Gesetzentwurf ab. Daher möchte ich auch meine Einstellung dazu bekannt geben.

Was das Gesetz über die Ermächtigung zur Ausgabe von 40 Millionen Lire für den Bau eines Volkswohnhauses für die Angestellten der Region anbelangt, so ist dies allgemein mit Beifall aufgenommen worden, weil die Notwendigkeit und Dringlichkeit, ein solches Gebäude zu errichten, allgemein anerkannt wurde.

Auch innerhalb der gesetzgebenden Kommission bestanden diesbezüglich keine Meinungsverschiedenheiten.

Meinungsverschiedenheiten traten jedoch bezüglich des Gesetzentwurfes über die Ermächtigung zur Ausgabe von 20 Millionen Lire zur Ergänzung der Defizithaushalte der Gemeinden für das Jahr 1950 auf.

Es ist einmal vollkommen richtig, dass es sich dabei um ein sehr schwerwiegendes Problem handelt, wie Regionalrat Vinante gesagt hat.

Durch die Zuwendung von 120 Millionen an die defizitären Gemeinden müssen wir auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, dass es sich dabei um eine normale Zuwendung handelt, sondern es muss klar sein, dass die vorgeschlagene Summe nur für besondere Ausnahmefälle gegeben wird. Die Gemeinden dürfen nicht den Eindruck erhalten, dass sie auch in Zukunft ruhig draufloswirtschaften könnten

und die Region ihnen im Falle eines Defizites helfen würde.

Auch die heute defizitären Gemeinden müssen früher oder später den Haushaltsausgleich aus eigenen Kräften finden, und bei den Zuwendungen, die der Regionalrat auf Grund des Artikels 70 des Statutes beschliesst, müssen die strengsten Kriterien angewendet werden.

Eine Meinungsverschiedenheit innerhalb der Kommission ist auch darüber aufgetaucht, ob es dem Regionalrat zusteht, auch die Einzelzuweisungen an die bedürftigen Gemeinden festzusetzen und nicht nur über die Gesamtsumme zu entscheiden.

Ich bin persönlich der Ansicht, dass der Regionalrat nicht in der Lage ist, die Einzelfälle zu prüfen, weil dies bedeuten würde, dass er vorher die einzelnen Bilanzen prüfen und sich auf Grund genauer Erhebungen ein klares Bild über die Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit von Zuschüssen an die defizitären Gemeinden machen müsste. Dies kann wohl nur Aufgabe der Exekutive sein, so wie ja auch — meines Wissens — das Parlament nur über die Gesamtsumme beschliesst und die Zuweisungen an die einzelnen Gemeinden der Zentralkommission für Lokal Finanzen, also einem Exekutivorgan, überlässt. Andererseits aber scheint es mir notwendig, dass in Zukunft dem Regionalrat, ausser der Festsetzung der Gesamtsumme, auch die Möglichkeit gegeben wird, über die Kriterien, auf Grund derer die Zuweisungen erfolgen sollen, zu beschliessen. Ich würde es daher für zweckmässig halten, wenn der Regionalausschuss bei Vorlage des nächsten Gesetzes über Zuwendungen an defizitäre Gemeinden auch die Kriterien festlegt, nach welchen diese Zuwendungen zu erfolgen haben, damit der Regionalrat auf Grund der

Vorschläge des Regionalausschusses beraten und beschliessen kann.

Was nun den vorliegenden Gesetzentwurf anbelangt, der zu Ergänzung der defizitären Haushalte für das Jahr 1950 eine Summe von 120 Millionen Lire festlegt, so erkläre ich mich damit auf Grund der Ausführungen des Regionalassessors Negri einverstanden, da aus den Ausführungen hervorgeht, dass es sich um absolut notwendige Zuwendungen handelt und dass ungefähr dieselben Kriterien angewendet wurden, die der Staat angewendet hätte, wenn nicht die Region auf Grund des Artikels 70 nunmehr dafür zuständig wäre.

Angesichts der Dringlichkeit erkläre ich mich daher mit den vorgeschlagenen Gesetzen einverstanden, unter dem Vorbehalt, dass — wie gesagt — für die Zukunft bezüglich der Zuwendungen an defizitäre Gemeinden nicht nur die Gesamtsumme, sondern auch die Kriterien festgelegt werden, nach denen die Gesamtsumme zur Aufteilung gelangen soll.

VINANTE (P.S.I.): Io non entro nella discussione sul merito dell'approvazione o meno della legge perché dovrebbe eventualmente rientrare nella discussione per la legge dell'erogazione.

Volevo richiamare l'attenzione dei Consiglieri che il mio intervento di prima voleva dire che la discussione di quella legge di variazione al bilancio, come poi è stato sollevato da Cristoforetti, dovrebbe essere posteriore alla discussione delle leggi, e non sono d'accordo con quanto dice Samuelli, perché a me sembra che in questo caso si metta il carro davanti ai buoi. In quanto che se noi con la legge d'erogazione non approviamo la contribuzione a favore dei comuni deficitari, lo stanziamento in bilancio sarebbe del tutto superfluo, e quindi

dovrei ritenere che con la discussione di questa legge sia da considerare già, approvata la legge di erogazione a favore dei comuni deficitari. Quindi sono d'accordo con la proposta di Cristoforetti di spostare l'ordine del giorno e di discutere prima la legge di erogazione dei contributi dei 120 milioni, poi quella dei 40 milioni, e per ultima la legge di variazione al bilancio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Vorrei rispondere solo a questo ultimo quesito perché mi sembra che le altre osservazioni trovano sede più appropriata nella discussione delle due leggi. Estensori di queste leggi finanziarie sono gli organi di ragioneria, i quali hanno trovato questa formula e l'hanno suggerita in concatenazione sapendo che tutt'e tre le leggi venivano presentate contemporaneamente, tenendo presente che nella nostra legge sulla contabilità generale abbiamo stabilito che prima devono essere indicati i mezzi e le fonti da cui attingere per le varie leggi che dovremo emettere, con riguardo allo Statuto, il quale vuole che la legge di bilancio e di variazione del bilancio siano votate con una votazione speciale, che è quella che Voi sapete, cioè votare per provincia separatamente. Così credo che se in sede logica si potrebbe dire arriva prima il carro e poi i buoi, in sede pratica non c'è nulla da dire perché siamo fedeli, con la nostra legge, indicando prima la fonte alla quale attingere e stabilendo che l'utilizzazione è comunque subordinata all'approvazione delle due leggi. Questo è detto nelle premesse alle leggi finanziarie, è detto precisamente nella legge, non nella relazione.

SALVETTI (P.S.I.): Nell'articolo stesso della legge, articolo 2.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Comunque è detto, il punto non lo so, ma è detto.

SALVETTI (P.S.I.): Nell'articolo 2.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Premesso questo, mi sembra che noi non dobbiamo stare a perdere troppo tempo su questa questione e dobbiamo procedere alla votazione delle singole leggi.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Insisto nuovamente sulla mia richiesta ringraziando i colleghi che mi hanno detto di appoggiarla. E' vero che è previsto dalla legge dello Stato come dalla nostra contabilità generale della Regione che, prima che venga inserita o stabilita una spesa, devono anche essere fissati i mezzi e le fonti dalle quali ricavare i denari che occorrono. Non è detto però che deve essere stabilito con legge da dove si ricavano. Facciamo una premessa: abbiamo a disposizione un congruo numero di milioni, e facciamo questa legge. E' convinta la Giunta che tutti siano d'accordo che occorrono 40 milioni per una casa per gli impiegati della Regione (prendo l'esempio da un articolo)? E' convinta la Giunta che tutti siano d'accordo col contributo di 120 milioni per sanare i bilanci dei comuni deficitari? Siccome questa convinzione non ci può essere, può essere basata solo sulla certezza che la maggioranza del numero che appoggia la politica della Giunta ritenga che sia la cosa più chiara e più giusta. Prima bisogna metterci d'accordo! Vogliamo fare una casa per gli impiegati della Regione?! E se facessimo la legge e poi non vogliamo farla? Sarebbe un assurdo. D'altra parte chi si trova a votare con il caso di coscienza davanti, votando gli articoli 2 e 3, implicitamente li accetta. Mi dice giustamente

il Presidente della Giunta che è già previsto e che gli accennati oneri devono trovare giustificazione in apposite leggi. Ma non è nella legge, è nella premessa, che non ha nessun valore, perché noi votiamo la legge e non la premessa. Nella legge è fissato invece che i 120 milioni sono per integrare i bilanci e nella legge è fissato che ci vogliono 40 milioni per la casa per gli impiegati della Regione. Ma quando noi abbiamo votato questa legge non è più necessario votare la seconda, è inutile.

CONSIGLIERE: No.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ma perché no? Se votiamo un bilancio nel quale ci sono 40 milioni per gli impiegati della Regione non occorre più fare la legge. Perché occorre? E' stata fatta la legge per i tre milioni e mezzo per i direttori delle scuole? No! E' stato fissato che tre milioni li prendiamo per i direttori delle scuole, non si è fatta la legge per dire come li spendiamo. Magari si facesse, una legge, per dire come si spende ciascun articolo del bilancio! Insisto nella richiesta perché altrimenti voterò contro il passaggio alla discussione per articoli.

PRESIDENTE: Allora, Lei fa una proposta precisa di non discutere questa legge, ma di discutere le altre due.

SALVETTI (P.S.I.): Sembra una discussione accademica. Se è vero che la legge sulla contabilità pare fissare quest'ordine di logicità nello sviluppo, la cosa non è così semplice. In realtà vorrei fare osservare a Cristoforetti che, in concreto, le due leggi che abbiamo dopo, rappresentano due leggi appoggio. Se noi questi attivi li avessimo approvati nell'attivo del bilancio di previsione del 1951, ed avessimo poi

approvato in uscita queste due proposte, noi in quel momento avremmo discusso anche questa. Ora però invece ci troviamo con qualche cosa a se stante. Una legge appoggio consta di tre fasi. Una è la finalità dell'impostazione, la seconda è quanto, la terza: la modalità dell'erogazione. Ecco perché i problemi non sono così semplici. Siamo d'accordo che occorre spendere per fare una casa per gli impiegati? Dico subito sì! Ma siamo d'accordo sui 40 milioni? Perché non 50, o 30 o 60? Comincia già subito una possibilità di divergenza di giudizio, la quale divergenza, se disputiamo subito in sede di legge appoggio, la sede è naturale. Ma se approviamo questa legge casca il palco. Accettiamo la tesi di fare la casa, ed anche la cifra. Sulla modalità abbiamo qualche cosa nella relazione dove si tratta di fruire dell'intervento con la legge Fanfani. Quindi sono d'accordo. Però ripeto, quando?

Più grave la seconda legge, dice il mio collega di gruppo, e qui siamo in disaccordo. Lui qui pone la perplessità che si devono senz'altro stanziare i fondi per l'appianamento dei bilanci. Questa è una pregiudiziale prima; sono per l'intervento per l'appianamento dei bilanci, quindi la finalità è concorde, ma perché 120? Perché non 150, o non 100? Potrei anche dire che 120 sono pochi, potrei dire che sono molti. Sono scaturiti da calcoli che l'assessore Negri ha fatto; nella sua relazione sono 250 in totale, tagliamo le cose a metà. Per questo noi miriamo ad anticipare, per la porta di servizio, un criterio fondamentale. Io trovo che sono troppi 120 perché, non sull'appunto che erano del 1950, ma sull'iniziativa e sul pensiero principale, condivido le perplessità di Amonn e di Vinante, che vedono prima l'autosufficienza del Comune come amministrazione ordinaria, e vedono invece larghissimo affinché la Regione intervenga nell'iniziativa straordinaria. Ma per-

ché 120? Non parlo della terza interrogazione della modalità di erogare questi milioni, abbiamo sentito che la grossissima questione la Giunta l'ha risolta, come mi pare di capire da Amonn, cioè il Consiglio accenna un po' ai criteri generali salvo la attuazione della Giunta. Siccome la legge appoggio presuppone tre risposte a tre interrogativi: finalità e siamo d'accordo; totale, e sappiamo il totale; modalità di erogazione, e siamo d'accordo; procedendo per eliminazione, francamente la proposta Cristoforetti non è fuori posto e mi sembra che veramente sarebbe la più vicina. D'altronde chi ha pregiudizi in materia (che io non ho perché approvo le due impostazioni), potrebbe trovarsi a disagio e potrebbe vedersi indotto a votare contro per non legarsi le mani. La sostanza potrà non mutare, ma può mutare sul quanto e sulle modalità.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Pregherei il Presidente di troncare questa discussione, aderendo noi alla Vostra proposta, a una condizione sola: la ragioneria ha creduto di fare così per argomenti fondati, trovando poi nelle altre due leggi la corrispondente impostazione. Sono d'accordo, cambiate la disposizione dell'ordine del giorno ma lasciate uguale il testo, cioè all'articolo 2 e 3 quando dovremo discutere la legge sui comuni deficitari. Lasciamo stanziato il capitolo al 176 bis, nella eventualità che la legge venga approvata; se noi dobbiamo mutare tutti gli articoli si mette prima il carro davanti ai buoi.

SCOTONI (P.C.I.): Credo che si può ben aderire alla proposta del Presidente della Giunta. Però vi è una questione di procedura che si può ripresentare più volte. Credo che la questione, così iniziata, non avrà mai fine perché vi sono ragioni per dire « è meglio sia appro-

vata la variazione » e ragioni per dire « è meglio sia approvata l'altra ». Probabilmente la soluzione sarebbe che questa variazione, di bilancio avesse solo l'istituzione di un capitolo d'entrata, e nell'ultimo articolo delle singole leggi avesse l'istituzione del capitolo di uscita; oggi come oggi accetto la proposta del Presidente della Giunta per uscirne praticamente, però ha messo in risalto, il Presidente della Giunta stesso, il lato contraddittorio. Noi parliamo all'articolo 3 di un capitolo nuovo che non c'è, che verrà istituito con legge che avrà un numero progressivo successivo a quell'altra. Se si pensa che questa soluzione non incontrerà difficoltà, e spero che non ne incontri, nel futuro forse vale la pena di vedere che la variazione di uscita venga inserita nell'ultimo capitolo della singola legge che collettivamente stabilisca le norme attraverso le quali questa uscita avverrà.

SAMUELLI (D.C.): Non è caparbia, ma io credo che qui è la storia dell'uovo e della gallina. Spostando l'ordine del giorno andiamo in un assurdo giuridico anche perché c'è uno specifico richiamo, ai capitoli del bilancio. Ora chiedo: come possiamo approvare delle leggi che fanno richiamo a un capitolo di bilancio che non esiste? Seconda ragione è questa: lo stanziamento del bilancio, collega Cristoforetti, costituisce un accantonamento. La dizione degli articoli 176 bis e seguenti fanno richiamo a una legge in corso d'approvazione, il che vuol dire che, se non viene approvata, il Consiglio può destinarla come vuole. Quindi, ripeto, non è per essere caparbio, ma mi pare che la procedura nell'ordine stabilito dalla Giunta sia la più logica e giuridicamente più a posto.

PRESIDENTE: Vorrei dire, in via perso-

nale, che quanto ha proposto Scotoni, pur non chiedendo che venga effettuato adesso, mi sembra una soluzione con cui si possa salvare tutto; fare la legge dello storno, però solo in aumento, e due articoli che prevedano le diverse uscite, uno per i 120 milioni e l'altro per i 40 milioni, separatamente. Questa sarebbe la soluzione. Fare una legge sola in aumento ed i due articoli in uscita metterli alla fine delle rispettive leggi. Comunque porto ai voti la proposta Cristoforetti che tutti conoscono, di non discutere adesso questa legge ma le altre due e ritornare poi su questa.

Chi è d'accordo con la proposta Cristoforetti, alzi la mano: maggioranza favorevole. La proposta Cristoforetti è accettata.

Passiamo al **2. punto dell'ordine del giorno: Disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di Lire 40 milioni per la costruzione in Trento di una casa popolare per i dipendenti della Regione ».**

Prego di dare lettura della relazione della Giunta.

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.):
« Autorizzazione della spesa di Lire 40 milioni per la costruzione in Trento di una casa di tipo popolare per i dipendenti della Regione.

Questa Giunta regionale, considerata l'urgente necessità di fornire di adeguati alloggi di abitazione alcuni dei propri dipendenti, tuttora sprovvisti, ha a suo tempo formulata al competente Ministero dei lavori pubblici la richiesta per ottenere — a sensi della legge sopracitata — il concorso dello Stato al finanziamento dell'opera in oggetto.

Detto Ministero ha in seguito, con propria nota n. 4694 del 24 gennaio 1951, comunicato di accordare, per il titolo di cui sopra e

per la durata di 35 anni, un contributo nella misura del 4% sulla spesa riconosciuta ammissibile di Lire 30.000.000 in base alla Legge 2 luglio 1949, n. 408.

Ora, allo scopo di far intercorrere il minor tempo possibile alla effettiva e concreta realizzazione dell'opera in questione, onde poter approntare al più presto i necessari alloggi per i propri dipendenti, questa Giunta intende provvedere con la massima sollecitudine agli ulteriori incombeni derivanti dall'attuazione del progetto costruttivo di cui trattasi.

La scelta dell'area.

Le ricerche in proposito condotte dalla Giunta regionale hanno portato a conoscere la esistenza di un'area disponibile nella zona di Via Mattioli e Via Ottaviano Rovereti pf. 107a/1. La posizione non è molto decentrata ed è considerata favorevolmente dalla popolazione cittadina per le sue caratteristiche di zona giardino, per la salubrità e per la amenità del rione. Aggiungasi che in continuità e sulla stessa pf. si estende l'area già acquistata dalla Amministrazione provinciale di Trento per la costruzione di case per i propri dipendenti. Ciò renderà possibile la esecuzione dei lavori di costruzione in un unico lotto e in collaborazione con l'Amministrazione provinciale la qual cosa ridurrà le spese generali complessive.

L'area necessaria per la costruzione della casa per gli impiegati regionali è di m² 2.600 circa. Il prezzo richiesto, riconosciuto adeguato secondo le attuali valutazioni di mercato è di Lire 1.500 il m².

Il progetto per la costruzione dell'edificio fu elaborato dall'ingegner Azzali per conto dell'Ufficio tecnico regionale. L'edificio sorgerà con le seguenti caratteristiche: tre piani con quattro appartamenti per piano e quindi con complessivi 12 appartamenti. E' disposto in

modo da offrire la possibilità di eventuali sovrapposizioni future. I 12 appartamenti si suddividono come segue: 6 di tre stanze ed accessori e 6 di quattro stanze ed accessori. Per accessori intendesi cucina, bagno, solaio e cantina.

Le stanze hanno una superficie media di 18 m². I singoli alloggi presenteranno un aspetto decoroso ed avranno caratteristiche di comodità adeguate.

La spesa complessiva dell'opera compreso il prezzo del suolo si aggirerà secondo il preventivo, sulla somma di Lire 40.000.000, di cui 10.000.000 sono a totale carico della Regione, mentre per gli altri 30 milioni il Ministero dei lavori pubblici verserà, come sopra detto, un contributo in annualità a decorrere dalla data di collaudo dell'opera medesima, contributo che verrà iscritto fra le entrate del bilancio regionale.

Occorre intanto mettere a disposizione della Giunta i fondi occorrenti per la esecuzione dei lavori nel detto importo complessivo di 40 milioni e poiché, in previsione della spesa di cui trattasi, è stato in proposito istituito, mediante il primo provvedimento di variazione al bilancio 1951 già sottoposto alla Vostra approvazione, apposito capitolo il n. 181 bis, con uno stanziamento di uguale ammontare, a tale provvedimento è stato fatto riferimento, con l'articolo 3 del disegno di legge in esame, per il finanziamento dell'opera ».

« Autorizzazione della spesa di Lire 40 milioni per la costruzione in Trento di una casa popolare per i dipendenti della Regione. Disegno di legge regionale.

Articolo 1 - La Giunta regionale è autorizzata a costruire in Trento una casa di tipo popolare, da assegnarsi in locazione ai dipendenti della Regione, subordinatamente alla concessione da parte del Ministero dei lavori pub-

blici di un contributo sulla spesa relativa, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e della detta legge 1949, n. 408.

Articolo 2 - Il limite di spesa per la costruzione di cui al precedente articolo viene determinato in Lire 40 milioni, comprensive del prezzo dell'area fabbricabile.

Il limite anzidetto resta fermo anche nel caso in cui il contributo statale venga accordato in base ad un importo inferiore alla spesa autorizzata con la presente legge. L'onere a totale carico della Regione non dovrà comunque superare i 10 milioni di lire.

Articolo 3 - Alla spesa di lire 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con il fondo di uguale importo di cui al capitolo 181 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1951, istituito con il primo provvedimento di variazione al bilancio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE: Relazione della Commissione legislativa dei lavori pubblici.

PUPP (S.V.P.):

« Relazione sul progetto di legge " Autorizzazione della spesa di Lire 40 milioni per la costruzione in Trento di una casa per i dipendenti della Regione" »

La Commissione legislativa per i lavori pubblici, esaminato il disegno di legge e la re-

lazione della Giunta regionale per la autorizzazione della spesa di 40 milioni di Lire per la costruzione in Trento di una casa popolare da adibirsi ad abitazioni per i dipendenti della Regione, li approva all'unanimità.

Preso visione del progetto della casa lo trova, sia dal punto di vista della costruzione, sia per l'ubicazione, corrispondente allo scopo prefissosi dalla Regione. La Commissione non soltanto lo approva, ma sostiene che la Regione debba intervenire, in funzione degli scopi sociali che sono alla base della sua attività, oltre che in questa, anche in altre future costruzioni che permettano di risolvere in pieno il problema della casa per i propri dipendenti ».

PRESIDENTE: Relazione della Commissione alle finanze. In assenza di Samuelli la leggo io.

« Disegno di Legge: Autorizzazione della spesa di 40 milioni per la costruzione in Trento di una casa popolare per i dipendenti della Regione.

La Commissione legislativa per le finanze e il patrimonio ha esaminato il testo del Disegno di legge che autorizza la spesa di 40 milioni di Lire per la costruzione in Trento di una casa popolare per i dipendenti della Regione.

Considerato che ogni iniziativa intesa ad attenuare il grave disagio derivante dalla crisi degli alloggi merita considerazione ed appoggio;

che, nel caso concreto, l'operazione proposta dalla Giunta regionale è buona tanto dal punto di vista finanziario quanto, soprattutto, dal punto di vista sociale;

la Commissione, con voti unanimi, approva il disegno di legge nel testo proposto dalla Giunta e si rimette alla definitiva decisione del Consiglio regionale ».

E' aperta la discussione sul disegno di legge.

SALVETTI (P.S.I.): Dichiaro che approvo subito la legge suggerita. Solo vorrei alcuni chiarimenti. Qui si tratta di dipendenti, non credo, o almeno desidero essere in chiaro, che non si tratta di possibilità di riscatto dei dipendenti, e pertanto rimane patrimonio della Regione. Seconda domanda; si parla di dipendenti e quindi allo stato attuale ben vengano gli appartamenti, per metterli a posto, ma siccome è patrimonio della Regione, per analogia a quello che fa lo Stato, si dovrà intendere che nell' immettere, al più presto possibile e magari domani, i nuovi inquilini, ci si cauteli che si tratti di dipendenti a carattere stabile, o che possano diventare tali; oggi noi abbiamo a che fare con personale avventizio, fino a nuovo ordine. Lo Stato immette nelle sue case gli impiegati di ruolo. La occupazione dei nuovi quartieri venga fatta da persone che abbiano la possibilità di occuparli dato la loro permanenza al servizio della Regione, e alla possibilità della loro entrata nei ruoli. Che non capiti quello che è capitato nell'immediato dopo guerra: gli avventizi hanno avuto il quartiere e lo Stato deve ora costruire per i dipendenti di ruolo. Altra osservazione: questa cifra di 40 milioni com'è nata? Dico subito che sarei per un aumento. Giacché siamo in viaggio, e giacché si accenna alla possibilità di sopraelevare, perché non si dovrebbe aumentare? Pensavo ad un aumento di 10 milioni visto che a Trento c'è gran bisogno di appartamenti. Forziamo un po' la macchina, a costo di decurtare altre voci dei comuni. Se tecnicamente non c'è una ragione obiettiva che si opponga, sarei per un aumento; un piano di più, e 5 o 10 milioni di più.

PARIS (P.S.U.): Anch'io sono del parere del consigliere Salvetti che la costruzione di una casa con occupazione di area e prevedendola di 2-3 piani sia possibile sfruttarla con minor spesa e con maggior numero di appartamenti se fatta inizialmente. Si ha un bel dire che oggi si ha tutto l'accorgimento per sopraelevarlo con poca spesa, ma per il tetto, e anche per tutto l'edificio il pericolo di infortuni c'è sempre quando si applicano i lavori di sopraelevazione. Quindi, se possibile, prevedere un aumento di numero di piani e costruirli con tutti i comforts e far che siano case comode sfruttando l'area. Per non ingrandire troppo l'area fabbricata cittadina, che comporta una spesa (costruzione strade, acquedotti, rete elettrica, tasse, ecc), elevare la casa in modo che ci sia un maggior numero di appartamenti. Immagino che la Regione avrà più di 12 dipendenti a cui urge avere a disposizione un appartamento. E' illusorio trovare appartamenti a meno che non siano quelli di 20.000 lire al mese, e non credo che la Regione sia così lauta da dare ai dipendenti la possibilità di pagare 20.000 lire al mese di appartamento. Addirittura, farla bene la casa.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Indubbiamente il progetto di legge che viene sottoposto alla nostra attenzione, all'esame e all'approvazione, ha una notevole importanza. Però mi permetto d'osservare che vi sono infiniti ceti della popolazione che non possiedono una casa e non hanno la possibilità di possederla in quanto i mezzi di sussistenza a loro disposizione non consentono di pagare quei prezzi attuali di affitto che superano qualsiasi possibilità per gli impiegati dipendenti da province o comuni. Mi permetto di osservare che noi ci troviamo di fronte a personale impiegatizio, funzionari della Regione, i quali, salvo qualche

caso dove si è ricorso a richiamare segretari comunali o altri impiegati, tutti posseggono già abitazione. Ritengo che la Regione abbia da affrontare problemi molto più importanti che non affrontare immediatamente questo. La Regione, abbiamo già affermato ed abbiamo visto nelle tabelle degli stipendi, paga già il suo personale in modo — se non sufficiente — in modo notevolmente superiore a quello che non faccia lo Stato. Noi abbiamo impiegati che ricevono, senza nessun diploma, molto di più di quello che lo Stato dà ai suoi sottocapi-stazione, insegnanti e certi segretari comunali. Come ripeto, gran parte di questi impiegati posseggono già un'abitazione. O il problema viene risolto radicalmente, nel senso espresso da Paris, di creare le abitazioni sufficienti per tutti gli impiegati, ed anche qui ci sarebbero da fare delle osservazioni perché non sarebbe giusto mettere questo personale in una situazione di assoluto privilegio su tutti gli altri, oppure ci troveremo di fronte domani, quando avremo a disposizione questi 12 appartamenti, ad una serie di domande molto superiore al previsto; persone che hanno già l'appartamento e quindi cercano quello della Regione perché costerà probabilmente un prezzo minore. E ci troveremo di fronte a delle proteste di quelli che non hanno avuto l'appartamento, a delle osservazioni sul perché uno l'ha avuto di preferenza ad un altro. In poche parole per conto mio, non so come farà il mio collega, voto contro questa legge perché ritengo che la Regione deve pensare a tante cose più che non ai suoi impiegati; piuttosto sarebbe opportuno pensare, adesso che vi sono le Norme di Attuazione, all'organico. Noi domani facciamo la legge e costruiamo le case, mettiamo dentro impiegati assunti senza concorso che nessuno manderà più via da quella casa, siccome non c'è un organico regolare, ed impiegati

regolarmente assunti come previsto dalla Costituzione, non mi sento di votare a favore di questa legge.

BANAL (D.C.): Il problema della casa è oggi un problema gravissimo, sentito non solo nella città ma anche nei centri minori. Io ritengo che sia obbligo di tutti gli amministratori e di tutti coloro che hanno la possibilità di intervenire in questo campo, di costruire, d'aumentare il numero degli alloggi in qualsiasi modo e in qualsiasi maniera per alleviare questa situazione di disagio. E quello che ci propone di fare oggi l'Assessore, con la erezione di questa casa dei dipendenti, viene a operare in questo senso. Perché un maggior numero di alloggi, sia pure messo a disposizione dei dipendenti della Regione, darà la possibilità di sgomberare e liberare degli alloggi che sono ricercati oggi sul mercato; aumentare il numero degli alloggi messi a disposizione è far diminuire il costo degli alloggi stessi. E per questo noi abbiamo accolto e accoglieremo questa proposta e voteremo senz'altro a favore di questo disegno di legge con la coscienza di aderire ad un preciso problema sociale.

PRESIDENTE: E' posto ai voti il passaggio alla discussione per articoli: 29 favorevoli, 1 contrario.

Articolo 1: E' posto ai voti l'articolo 1: 36 favorevoli.

Articolo 2.

SALVETTI (P.S.I.): Un emendamento.

PRESIDENTE: Emendamento modificativo, a firma Salvetti, Paris e Toma, del primo comma dell'articolo. Si propone di sostituirlo con la dizione: « *Il limite di spesa per la costruzione di cui al precedente articolo viene de-*

terminato in lire 50 milioni ». Poi si continua « *comprensivo del prezzo dell'area fabbricabile* ».

VINANTE (P.S.I.): Prima di approvare questo emendamento desidererei conoscere se, portando la spesa di costruzione a 50 milioni, noi veniamo a rinunciare a un eventuale aumento di contributo da parte dello Stato. Perché sul progetto e sulla relazione, se ho ben capito, lo Stato interviene con un contributo di 30 milioni. Probabilmente ciò è in rapporto al costo dei 40 milioni. Se viceversa viene a costare di più l'opera, il contributo — io non lo so e chiedo chiarimenti — potrebbe in questo campo venire aumentato? In secondo luogo, dove si prendono questi 10 milioni, eventualmente? Con l'emendamento si dovrebbe indicare dove si vanno a prendere i 10 milioni e, dall'emendamento, ciò non appare.

PRESIDENTE: Chi prende la parola sull'emendamento modificativo parziale dell'articolo 2?

SALVETTI (P.S.I.): Ho già detto prima il motivo. Parto naturalmente dalla constatazione di fatto dell'enorme bisogno di appartamenti che c'è a Trento, e tenuto conto di un fatto fondamentale che è incluso nell'articolo 1 che in definitiva questa casa di 40 o eventualmente 50 milioni viene a costare alla Regione 20 milioni perché il 4%, in 35 anni, viene a dare un capitale superiore. La Regione non viene che ad anticipare i quattrini e fa un affare d'oro. Questo ho capito fin dal primo momento, trattandosi di portare incremento a questo bisogno, io sono per l'aumento, in quanto tecnicamente possibile, e quanto a prenderli dico subito che sono per la diminuzione dei 120 milioni e di prenderli li.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Non potremo accettare questo emendamento, prima di tutto perché appunto non potremo diminuire questa somma di 120 milioni, perché tali sono le condizioni dei comuni e perché bisognerebbe mutare anche il secondo comma dell'articolo. Poi, per le ragioni dette da Vinante, bisognerebbe anche mutare quella legge di variazione. Quest'idea è nata da una tempestiva azione dell'Assessore ai lavori pubblici presso il Ministero del lavoro. E' riuscito ad ottenere questo stanziamento e, con costanti contatti con il Ministero del lavoro, potremo averne degli altri. Speriamo che se ne avremo degli altri, attraverso il bilancio preventivo del 1952 prossimo, vi presenteremo in quella circostanza altri provvedimenti di legge regionale. Adesso restiamo a quello che abbiamo ottenuto: 30 milioni, con i 10 che mettiamo noi realizziamo anche il progetto che ha le caratteristiche desiderate da Paris, che consente una sopraelevazione, ciò in maniera sufficientemente decorosa per la categoria a cui è destinato. Se lungo la strada potrà capitare un altro caso, faremo; ma altrimenti dovremmo mutare questa legge ed andare contro lo spirito della legge dello Stato, che è di venire incontro alle esigenze di questi enti pubblici. Con 30 milioni dovevamo fare una casa da 30 milioni, che ciò ha dato lo Stato per le esigenze di cui parlavamo, poi abbiamo ampliato ed abbiamo detto: 10 milioni mettiamoli noi.

PARIS (P.S.U.): Vorrei chiedere, non so se al Presidente della Giunta o all'Assessore agli affari generali da cui dipende il personale, se hanno fatto una statistica per sapere quanti attualmente — e con le Norme di attuazione il numero del personale sarà maggiore — quanti sono gli impiegati che ne hanno urgente bisogno.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Attualmente 10 impiegati; la casa è di 12 e potrà diventare di 16 appartamenti; attualmente 10.

SALVETTI (P.S.I.): Risparmiamo un milione a farla subito, un altro anno costa di più.

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Nessuno proibisce che quel IV piano venga costruito perché quando lo Stato avrà concesso un altro contributo, la Giunta regionale sottoporrà subito la possibilità di un altro stanziamento e la casa non sarà ancora finita e si potrà continuare, arrivati al III piano, e andare fino al IV, e così avere da parte dello Stato il contributo.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento firmato Salvetti, Paris e Toma: 3 favorevoli, 25 contrari, 8 astenuti. L'emendamento è respinto.

E' posto ai voti l'articolo 2 come preletto: 35 favorevoli, 4 astenuti.

Articolo 3. L'ultima formula la leggo come articolo 4.

SAMUELLI (D.C.): Vorrei un chiarimento. Alla prima parte del comma si dice « *istituito con il primo provvedimento di variazione* » perché è già stata portata una variante al bilancio con la legge sui magazzini. Bisognerebbe dire « *con provvedimenti di variazione al bilancio* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): E' quello che voteremo poi. Tecnicamente quella non è una variazione al bilancio, ed infatti abbiamo votato quella legge senza ricorrere alle due maggioranze. Tecnicamente una variazione al bilancio è quella che

porta uno spostamento nello stato delle entrate e nello stato delle uscite, cioè aumento di entrata ed uscita. Là avevamo uno stanziamento solo, uno stanziamento che aveva la natura di un fondo di riserva, poi l'abbiamo mutato in vero e proprio capitolo, da utilizzarsi secondo precise disposizioni di una legge che abbiamo votato. Quindi in senso tecnico non era una variazione al bilancio. Questa lo è perché modifica le entrate e le uscite del bilancio.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'articolo 3: 35 favorevoli, 4 astenuti.

Articolo 4. E' posto ai voti l'articolo 4: unanimità.

Chi desidera fare dichiarazioni di voto? Prego i segretari di distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto (*segue la votazione*). Il Consiglio ha approvato la legge per l'autorizzazione di 40 milioni per la costruzione di una casa per i dipendenti della Regione in Trento con 28 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto.

3. punto dell'ordine del giorno: « Autorizzazione della spesa di Lire 120 milioni per l'integrazione dei bilanci dei comuni deficitari per l'esercizio finanziario 1950 ».

Relazione della Giunta.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.):

« Autorizzazione della spesa di Lire 120 milioni per l'integrazione dei bilanci dei comuni deficitari per l'anno 1950.

Nell'abbozzo del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1950, tenuto presente che in base all'articolo 90 dello Statuto speciale dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale dovevano cessare le integrazioni dei bilanci dei co-

muni e delle province a carico dello Stato e che a mente dell'articolo 70 di detto Statuto, allo scopo di adeguare le finanze delle province al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, ad esse è assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione, in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio delle due province, e che al medesimo scopo la Regione poteva, in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ai comuni, — l'Assessore agli affari generali, oltre allo stanziamento in bilancio per l'anno 1950 di una quota a favore delle Province, aveva proposto lo stanziamento della somma di Lire 300.000.000 per l'integrazione dei bilanci dei comuni deficitari.

Questo importo era stato fissato nella somma suindicata, tenendo presenti le integrazioni dei bilanci dei comuni deficitari della Regione Trentino-Alto Adige assegnate dallo Stato negli anni precedenti.

Considerato però che i comuni avrebbero dovuto gradualmente andare verso l'assestamento dei loro bilanci, lo stanziamento nell'abbozzo provvisorio di bilancio regionale presentato agli organi tecnici dello Stato per le trattative di cui all'articolo 60 dello Statuto, venne ridotto da Lire 300 milioni a Lire 250 milioni.

Nell'esame del bilancio regionale da parte dei competenti uffici ministeriali, questi richiesero che lo stanziamento fatto dalla Regione a favore dei comuni deficitari, venisse eliminato per intero, perché, pur convenendo che se a sensi dell'articolo 90 in connessione con la disposizione dell'articolo 70 dello Statuto si doveva ritenere che le integrazioni dei bilanci dei comuni erano competenza della Regione, non appariva giustificato lo stanziamento di alcuna somma per questo titolo, perché con l'anno

1950 lo Stato non avrebbe più provveduto alla integrazione dei bilanci deficitari, perché alla eliminazione dei disavanzi dei bilanci dei comuni si sarebbe dovuto provvedere con le maggiori entrate che i comuni e rispettivamente le province avrebbero realizzato in seguito alla entrata in vigore della legge presentata dal Ministro delle finanze per la riforma della finanza locale, rispettivamente con le maggiori entrate che sarebbero derivate ai comuni in seguito alla riforma generale della Legge sulla finanza dello Stato.

I rappresentanti della Regione fecero allora rilevare che la legge per la riforma della Finanza locale non sarebbe andata in vigore per l'anno 1950 o, quantomeno, che gli effetti della stessa non si sarebbero verificati in detto anno e che anche la riforma generale della finanza dello Stato non avrebbe potuto in nessun caso produrre i suoi effetti per l'anno 1950.

Di contrario parere sono rimasti i rappresentanti dei competenti ministeri, i quali affermarono, come cosa certa, che lo Stato in nessun caso avrebbe provveduto a reintegrare i bilanci deficitari dei comuni e delle province.

I rappresentanti della Regione dovettero accettare queste affermazioni e, conseguentemente, nel bilancio regionale non è stato stanziato nessun importo per l'integrazione dei bilanci dei comuni. Di fatto lo Stato non ha iscritto nel suo bilancio di previsione per l'anno 1950-51, nessun stanziamento per l'integrazione dei bilanci deficitari dei comuni e delle province. La legge sulla riforma dei tributi locali presentata dal Ministero delle finanze non venne presa in esame nel primo semestre 1950, come non è stata presa in esame quella per la riforma generale della finanza dello Stato.

Soltanto nel luglio 1950 il Ministero delle finanze presentava un disegno di legge relativo ad una parte delle riforme della legge sulla

finanza locale (legge 30 luglio 1950 n. 575), che prevede l'aumento della tariffa massima delle imposte consumo sul gas-luce e sull'energia elettrica per illuminazione, portandola prima da Lire 0,50 a Lire 1,50 per m³ e la seconda da Lire 0,45 a Lire 10 per Kwh. Questi aumenti tuttavia possono essere deliberati in misura anche minore di quella portata dalla tariffa massima fino al 31 dicembre 1952, a datare dalla quale epoca la tariffa massima doveva essere adottata da tutti i comuni, che devono ricorrere a imposte o sovrimeposte per provvedere al pareggio dei bilanci.

Con la legge succitata i comuni venivano autorizzati anche ad applicare imposte di consumo su alcuni generi di consumo indicati espressamente nella legge, ma il cui reddito è assai modesto.

Con la entrata in vigore di questa legge veniva vietato ai comuni di applicare supercontribuzioni all'imposta di famiglia, all'imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni, mentre lo Stato poteva concedere per l'esercizio finanziario 1950 contributi in capitale da parte dello Stato in relazione al minore introito che derivava ai comuni e alle province dalla mancata applicazione di dette supercontribuzioni. Allo scopo di erogare questi contributi veniva messa a disposizione la somma di Lire 4.500.000.000 a favore dei comuni e Lire 3 miliardi per le province. L'erogazione dei contributi doveva avvenire su proposta della Commissione centrale per la Finanza locale in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati.

A questo punto la Commissione centrale per la Finanza locale riteneva di non essere competente ad approvare i bilanci dei comuni deficitari della Regione Trentino-Alto Adige, alla quale conseguentemente non sarebbero spetta-

ti contributi di integrazione previsti dalla legge sopra richiamata.

In seguito ad intervento della Giunta regionale, più tardi, la Commissione centrale recedeva da questa sua opinione e riteneva di dover riconoscere la propria competenza in merito all'approvazione dei bilanci e dispose attraverso il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige che i bilanci dei comuni deficitari della Regione venissero inviati alla stessa per la pertrattazione.

La Commissione centrale per la Finanza locale rimase però ferma nell'idea che alla Regione Trentino-Alto Adige per effetto dello Statuto regionale e cioè dell'articolo 90, non spettava alcuna assegnazione di contributi dal fondo messo a disposizione dallo Stato ed è stato probabilmente per sottrarsi a questa erogazione che la Commissione centrale decideva nuovamente di essere incompetente ad approvare i bilanci dei comuni deficitari, della Regione Trentino-Alto Adige, perché mentre nell'approvazione degli stessi per tutti gli altri comuni della Repubblica la Commissione centrale aveva la facoltà di autorizzare aumenti di imposte e tasse e sopraeccedenze alla sovrimeposta fondiaria, questa facoltà, nella Regione Trentino-Alto Adige, spettava al Consiglio regionale a mente dell'articolo 69 dello Statuto regionale.

Dopo lunghe trattative, urgendo ai comuni deficitari, che venissero una buona volta approvati i bilanci di previsione per l'anno 1950, la Giunta regionale otteneva di raggiungere un accordo in base al quale, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, vennero adottate le seguenti determinazioni provvisorie, per quanto riguarda i bilanci dell'anno 1951 (nonché a titolo di sanatoria per quelli del 1950) che:

1) la Giunta regionale adotterà in via amministrativa tutte le misure idonee a conseguire il pareggio dei bilanci, già di competenza della Commissione centrale per la finanza locale a norma degli articoli 332 e 333 della Legge comunale e provinciale, esclusa l'autorizzazione alle supercontribuzioni, riservate al Consiglio regionale;

2) le Giunte provinciali eserciteranno le funzioni già di competenza della Giunta provinciale amministrativa, a norma dell'articolo 48 dello Statuto, escluse le autorizzazioni ad applicare supercontribuzioni per comuni inferiori a 5000 abitanti, essendo questa materia demandata, dallo Statuto, per tutti i comuni, alla competenza del Consiglio regionale.

A questo punto la Giunta regionale è intervenuta nuovamente presso il competente Ministero del tesoro chiedendo che dal fondo integrazioni dei bilanci dei comuni deficitari per l'anno 1950 di Lire 4.500.000.000 e che è stato poi aumentato con altra legge fino a 10 miliardi, venisse concessa alla nostra Regione una quota parte corrispondente almeno al numero degli abitanti della nostra Regione. Questa richiesta non trovò accoglimento presso gli uffici del Ministero ed anche l'intervento presso il Sottosegretario del tesoro non ha portato ad alcun risultato. Tanto gli uffici del Ministero quando il Sottosegretario al tesoro si richiamano sempre all'articolo 90 dello Statuto regionale.

Le rimostranze della Regione si fondavano principalmente sul fatto che l'accordo relativo ai contributi dovuti dallo Stato alla Regione a mente dell'articolo 60 dello Statuto, è stato concordato coll'esplicita premessa che a nessun comune della Repubblica sarebbero stati concessi contributi di integrazione dei bilanci deficitari, in quantoché alle necessità dei bilanci dei comuni si sarebbe dovuto provvedere colle

maggiori entrate previste dalla legge sulla riforma della finanza locale, riforma che è avvenuta con molto ritardo e in una misura assai ridotta ed insufficiente ai bisogni dei comuni.

Non si può però qui passare sotto silenzio, che allorquando la Regione presentava l'abbozzo di bilancio regionale per il 1950, le richieste fatte allo Stato a sensi dell'articolo 60 dello Statuto assommavano a circa Lire 2.400 milioni e che di queste esigenze i competenti ministeri riconobbero soltanto l'importo nell'ammontare di Lire 1.100.000.000 con una falci dia quindi di Lire 1.300.000.000. E' stato solo in via di transazione, e dopo lunghe e laboriose discussioni che i competenti uffici sulle pretese avanzate dalla Regione e non riconosciute singolarmente dallo Stato, venne concessa una somma globale di Lire 517.000.000 per tacitare tutte le nostre richieste, ancora insoddisfatte. Esse comprendevano le spese per lavori ai bacini montani, per bonifiche, per integrazione dei bilanci dei comuni deficitari e altre minori spese sulle quali si può sorvolare. Questa somma globale poté poi venire elevata fino a circa Lire 624.000.000.

Gli organi dello Stato in conseguenza affermano che in questa liquidazione forfettaria si può considerare inclusa anche la nostra richiesta per il ripianamento dei bilanci deficitari dei comuni. (La richiesta per questo titolo era stata di Lire 300 milioni. Nella liquidazione forfettaria tutte le richieste, come si è visto, furono liquidate in blocco — quindi senza alcun riferimento alle singole voci — in ragione del 50% circa (624 milioni su 1.300 milioni). Quindi i 300 milioni della voce che stiamo esaminando si potrebbero considerare coperti in ragione di 150 milioni).

Nel bilancio di previsione per la Regione per l'anno 1950 non è stato stanziato alcun importo per l'integrazione dei bilanci dei comuni

deficitari e questo è avvenuto particolarmente perché, avendo lo Stato al momento della compilazione del bilancio, stabilito che non si concedevano integrazioni ai bilanci deficitari dei comuni, non si ritenne di fare uno stanziamento in proposito.

E' avvenuto soltanto più tardi che lo Stato è deviato da questa sua determinazione e colla legge 30 luglio 1950, n. 575 stabiliva di erogare allo scopo di integrare i bilanci dei comuni deficitari, Lire 4.500.000.000, somma che venne poi portata a Lire 10 miliardi.

Purtuttavia lo Stato ha ancora una volta decisamente rifiutato, sempre per effetto dell'articolo 90 dello Statuto e perché il contributo statale alla Regione Trentino-Alto Adige, a sensi dell'articolo 60 dello Statuto è già stato definito e comprendeva, anche senza una precisa determinazione, le eventuali integrazioni dei bilanci deficitari, di accordare per ora alla Regione una qualsiasi assegnazione di contributi.

Nella legge in corso di approvazione, che aumenta da Lire 4.500.000.000 a Lire 10 miliardi il fondo di integrazione dei bilanci dei comuni deficitari, si è potuto ottenere un emendamento per effetto del quale la parte di disavanzo dei bilanci dei comuni deficitari della Regione Trentino-Alto Adige che non venisse coperta con un'eventuale contributo della Regione potrà venire integrata con un mutuo che la Regione può chiedere attraverso la Commissione centrale per la finanza locale, e definito con provvedimento interministeriale, da parte della Cassa depositi e prestiti ad un tasso di interesse di tutto favore per i comuni.

La Giunta regionale, dopo un attento esame di tutta questa situazione, ha ritenuto che, conseguentemente a quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 70 dello Statuto regiona-

le, e considerato che i bilanci dei comuni deficitari delle Regioni che non godono di uno Statuto speciale vengono reintegrati con un contributo dello Stato nella misura che va dal 33% al 50% del disavanzo accertato, debba intervenire a favore dei nostri comuni deficitari, e questo al fine precipuo di sistemare la situazione dell'anno 1950, per poter poi avviare i comuni nell'anno 1951 ad una sistemazione dei propri bilanci, che renda possibile in quasi tutti i comuni, una sistemazione definitiva, senza dover ricorrere ulteriormente alla integrazione dei bilanci.

Alla Giunta regionale sono stati trasmessi i bilanci di previsione per l'anno 1950 dei comuni deficitari della nostra Regione per la approvazione in conformità all'accordo intervenuto colle Autorità centrali e di cui è stato fatto cenno nella presente relazione.

Per provvedere all'appianamento dei bilanci è intenzione della Giunta regionale di conformarsi a quei principi ai quali si attiene la Commissione centrale per la finanza locale anche perché è giusto che ai comuni della nostra regione venga fatto un trattamento che non deve e non può essere inferiore a quello che è il trattamento che viene fatto a tutti gli altri comuni della Repubblica e che, come è stato detto, consiste nella concessione di una quota in capitale che va dal 33% al 50% del disavanzo e chiedendo per il resto la concessione di un mutuo di favore (3%) da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Una esposizione dettagliata dei bilanci dei comuni deficitari non è possibile entro i limiti di questa relazione generale, poiché diversamente si dovrebbe ricopiare quanto è detto nelle accuratamente elaborate relazioni ai competenti Consigli comunali da parte delle Giunte comunali in occasione della presentazione dei bilanci, le deliberazioni dei Consigli stessi e gli

accertamenti fatti dagli organi tecnici competenti e chiamati a fare gli esami dei bilanci.

Le relazioni e le deliberazioni sono a disposizione dei signori Consiglieri e ognuno può prenderne visione.

Sulla situazione dei comuni defcitari il Consiglio regionale è stato largamente informato in occasione dell'approvazione delle supercontribuzioni autorizzate dal Consiglio per l'approvazione dei bilanci comunali degli anni decorsi.

Nel loro complesso tutte le relazioni fanno rilevare che i danni causati dalla guerra hanno determinato maggiori spese per riparare agli stessi, e per ricondurre la vita sociale ed amministrativa dei comuni alla normalità, che è però lenta a ritornare perché le fonti di vita e di guadagno si possono riconquistare soltanto a poco a poco e gradualmente.

Che se per le città di Trento, Bolzano e Rovereto i danni sono derivati in gran parte da disastrosi avvenimenti bellici, i danni indiretti sono stati di gran lunga maggiori per le città di Merano e Riva, le quali, se non sono state colpite direttamente da fatti di guerra, hanno però visto distrutte tutte le attrezzature alberghiere e si sono viste disseccate le fonti da cui traevano gran parte della loro esistenza.

Quel florido movimento turistico che costituiva la loro principale fonte di ricchezza e di entrata è stato distrutto e non è facile ricostituirlo perché le difficoltà politiche e l'impoverimento generale di tutti, potranno venire eliminati soltanto gradualmente ed in un largo periodo di anni.

I bilanci dei comuni defcitari sono stati sottoposti a suo tempo alle Giunte provinciali di Trento e rispettivamente di Bolzano, le quali hanno esternato il loro parere favorevole alla approvazione degli stessi nelle risultanze apparenti dai singoli bilanci.

I disavanzi finanziari risultanti dei bilanci di previsione, senza tener conto dei disavanzi liquidi, erano i seguenti:

Trento	L. 114.681.683
Bolzano	L. 134.000.000
Merano	L. 155.000.000
Rovereto	L. 38.000.000
Riva	L. 14.795.238
<hr/>	
Totale	L. 456.476.921

L'esecuzione dei bilanci durante l'anno di esercizio 1950, ha portato, come è naturale, rilevanti variazioni determinate però qua e là anche dalle difficoltà di cassa che hanno reso talvolta impossibile l'esecuzione di provvedimenti previsti in bilancio, anche quando essi erano ritenuti indispensabili.

In tutti i comuni si sono avute durante l'anno di esercizio non indifferenti maggiori entrate e minori spese come pure anche minori entrate e maggiori spese.

E' ovvio che alla data presente non si possa parlare più di bilanci di previsione per l'anno 1950, poiché dopo la chiusura dell'esercizio si dovrebbe parlare soltanto di bilanci consuntivi. Questi non sono ancora stati definiti con precisione e non possono ancora costituire la base per i provvedimenti di legge.

Mentre i bilanci dei comuni di Trento, Bolzano e Rovereto sono già avviati al raggiungimento del pareggio coi propri mezzi, le difficoltà continuano ancora per i comuni di Merano e di Riva, per i quali si renderanno indispensabili adeguati provvedimenti da parte della Regione, perché anche questi comuni possano gradatamente arrivare a pareggiare entrate e uscite.

Si deve anche aggiungere che, mentre i

comuni di Trento, Bolzano e Rovereto hanno avuto fino a tutto l'anno 1949 la reintegrazione dei loro bilanci, alle città di Merano e Riva, perché non comprese nell'elenco delle città danneggiate dalla guerra, non è stato concesso dal 1947 alcun contributo in capitale ed hanno dovuto ricorrere alla contrazione di mutui, anche assai onerosi, per pareggiare il bilancio, rispettivamente hanno dovuto ricorrere ad anticipi di cassa, che ora devono venir regolati.

Facendo astrazione dai mutui contratti per opere pubbliche finanziate coll'assunzione di mutui destinati a scopi particolari e con contributi dello Stato o della Regione, il comune di Merano ha dovuto contrarre i seguenti mutui:

1) ripiano disavanzo 1941 .	L.	3.418.000
2) ripiano disavanzo 1942 .	L.	1.489.000
3) ripiano disavanzo 1946 .	L.	10.500.000
4) ripiano disavanzo 1946 .	L.	20.000.000
5) ripiano disavanzo 1947 .	L.	26.040.000
6) ripiano disavanzo 1947 .	L.	30.000.000
7) ripiano disavanzo 1948 .	L.	52.000.000
8) ripiano disavanzo 1949 .	L.	50.000.000
9) disavanzo 1949 riportato nel bilancio 1950 . . .	L.	30.000.000

Assieme L. 223.447.000

Il disavanzo per l'anno 1950 ammonta, in cifra arrotondata a Lire 100.000.000.

La città di Riva per pareggiare il proprio bilancio dell'anno 1947 doveva assumere un mutuo di Lire 6.600.000. Sono poi ancora da sistemarsi i disavanzi degli anni 1948-49 ed ora anche 1950. Il disavanzo del 1948 è stato di Lire 9.943.611; quello del 1949 di Lire 12.374.000 e quello del 1950, preventivato in Lire 15.000.000, si aggira su Lire 13.000.000. Assieme Lire 35.317.611.

Il Bilancio della città di Bolzano per l'anno 1950, ha chiuso con un avanzo di amministrazione, mentre per la città di Trento è stato accertato un disavanzo di circa Lire 53.000.000 e per la città di Rovereto di circa Lire 15 milioni.

Oltre ai bilanci dei comuni maggiori sopraindicati risultano deficitari i bilanci dei pochissimi comuni minori, per importi di scarsa rilevanza. Non si ritiene quindi necessario farne qui una esposizione di dettaglio.

In ordine ai bilanci dei comuni maggiori l'Assessorato, prima di portare l'argomento in Giunta regionale, dispose una attenta ricognizione dei bilanci a mezzo di appositi funzionari di Ragioneria recatisi presso gli uffici dei Comuni interessati.

Ripetesi: non si trattata ormai più di procedere ad un giudizio su un bilancio preventivo, ma di rilevare le esatte conclusioni dei conti in fase consuntiva.

L'accertamento ebbe quindi per oggetto reali situazioni di fatto e ciò tranquillizza il Consiglio sul provvedimento che oggi viene proposto. Le revisioni furono eseguite con la massima meticolosità.

Stante quanto sopra, la Giunta regionale prevede che per appianare i bilanci deficitari comunali del 1950 nei modi e nelle forme praticate dalla Commissione centrale per la finanza locale sia necessario disporre di un fondo di almeno 120 milioni di lire. E, poiché in previsione della spesa di cui trattasi, è stato in proposito istituito, mediante il primo provvedimento di variazione al bilancio 1951 già sottoposto alla Vostra approvazione, apposito Capitolo, il n. 176 bis, con uno stanziamento corrispondente al detto importo, a tale provvedimento è stato fatto riferimento, con l'articolo 3 del

disegno di legge in esame, per fronteggiare l'onere derivante dalla applicazione della legge medesima ».

« Disegno di Legge regionale: Provvidenze a favore dei comuni deficitari della Regione per l'anno 1950

Articolo 1 - A favore dei comuni deficitari della Regione Trentino-Alto Adige possono essere concessi per l'esercizio finanziario 1950 contributi in capitale da parte della Regione anche in relazione al minore introito che agli Enti predetti sia derivato dalla mancata applicazione delle supercontribuzioni relative all'imposta di famiglia, sulle industrie, sui commerci, arti e professioni.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli Affari Generali, previa delibera della Giunta medesima.

Articolo 2 - L'ammontare complessivo dei contributi in capitale a carico della Regione non potrà superare per l'anno 1950 complessivamente i 120 milioni di lire

Articolo 3 - Alla spesa di Lire 120 milioni derivante dalla attuazione della presente legge verrà fatto fronte con il fondo di uguale importo di cui al capitolo n. 176 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1951, istituito con il primo provvedimento di variazione al bilancio medesimo.

Articolo 4 - La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE: Relazione della Commissione agli affari generali.

BALISTA (D.C.):

« Relazione sul Disegno di Legge regionale per provvidenze a favore dei comuni deficitari della Regione per l'anno 1950

La Commissione per gli Affari generali, convocata d'urgenza dal Signor Presidente del Consiglio regionale, ha in due laboriose sedute esaminato il progetto di legge in oggetto ed in linea pregiudiziale nella quasi totalità dei suoi componenti (astenuito il Presidente) ha espresso il parere che l'interpretazione da darsi all'articolo 70 dello Statuto regionale debba essere molto più estensiva di quella della Giunta regionale nel senso cioè che sia competenza del Consiglio regionale non solo di fissare il contributo globale da assegnarsi ai Comuni deficitari della Regione, ma che la competenza dello stesso comprenda anche il potere di fissare l'ammontare dell'integrazione di bilancio per ogni singolo Comune deficitario.

La Giunta regionale, viceversa, si richiama alla legislazione nazionale ed interpreta la relativa disposizione di cui al precisato articolo 70 dello Statuto regionale nel senso che al Consiglio spetti di fissare con legge l'ammontare complessivo del contributo regionale ad hoc e che alla Giunta regionale spetti invece di ripartire, secondo le particolari esigenze del caso, tra i Comuni deficitari della Regione l'importo globale approvato dal Consiglio regionale; ma come detto precedentemente la grande maggioranza dei componenti la Commissione è di parere contrario a quello della Giunta regionale. Ognuna delle due tesi allo stato attuale della legislazione statutaria può essere sostenuta da argomentazioni di serio ed apprezzabile contenuto giuridico. Pertanto il Presidente della Commissione per gli affari generali impregiudicata lasciando la soluzione più appropriata della esposta divergenza giuridica, anche ai fi-

ni di una più pratica attuazione di un provvedimento di carattere essenzialmente amministrativo, ha ritenuto opportuno proporre alla Commissione la seguente formula di compromesso partendo anche dal presupposto che nella specie trattasi di una legge che li simita solo all'anno 1950 e che deve essere nella specie, considerata sotto il profilo di una sanatoria:

" Suggestire alla Giunta regionale di inserire nella emananda legge l'elenco dei Comuni deficitari a cui intende soccorrere la Giunta regionale e di comunicare al Consiglio regionale, prima della discussione della legge in parola, come essa intenda procedere alla ripartizione fra i Comuni interessati della somma complessiva di Lire 120 milioni".

Tale proposta transattiva è stata accolta a maggioranza dalla Commissione (col voto contrario dei consiglieri Benedikter e Caproni).

Con queste premesse e riserve la Commissione ha concluso nel senso di raccomandare all'approvazione del Consiglio regionale la legge di che trattasi, avuto particolare riguardo al fatto che alcune posizioni debitorie dei Comuni interessati devono essere urgentemente sante ».

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sul progetto di legge.

BENEDIKTER (S.V.P.): Dichiaro di ritirare la mia opposizione alla soluzione temporanea di compromesso che è stata adottata dalla maggioranza della Commissione agli affari generali, senza tuttavia abbandonare il mio punto di vista fondamentale che ho propugnato in sede di Commissione agli affari generali, cioè che sia competenza del Consiglio regionale come tale per il futuro, o di fissare i singoli importi da assegnare ai singoli Comuni, o, in un altro caso, che il Consiglio debba con

propria legge fissare i criteri precisi secondo i quali debba essere applicato il 2° comma dell'articolo 70 che parla di casi eccezionali. Cioè, in sostanza, le due soluzioni si equivalgono. In mancanza di criteri il Consiglio regionale dovrebbe, in pubblica discussione, rendere di pubblica ragione il perché la Regione intende assegnare al comune X tanto, ecc.; ovvero quando sono fissati i criteri precisi allora, s'intende, si può lasciare all'organo amministrativo di precisare, di deliberare in concreto la somma per la quale il Consiglio regionale potrebbe trovarsi in difficoltà circa la fissazione degli importi maggiori o minori. Ho motivato la mia posizione nella Commissione agli affari generali. A parte la questione formale dell'interpretazione dello Statuto, se cioè nel secondo comma, per « Regione » si debba intendere il Consiglio regionale o meno — dal punto di vista formale credo si debba intendere il Consiglio regionale — nella sostanza credo ci sia una ragione sostanziale molto importante per cui il Consiglio debba occuparsi a fissare i criteri. Si tratta di uno dei fondamenti della politica amministrativa della Regione. Noi sappiamo che nel sistema del nostro Statuto autonomo c'è la Giunta provinciale che ha la tutela dei Comuni. C'è la Regione che ha competenza per l'ordinamento dei Comuni e la competenza per approvare, con legge della Regione, le supercontribuzioni e di erogare in casi eccezionali delle integrazioni ai Comuni. Dunque, la Regione deve al più presto avere dei concetti chiari circa la politica da seguire in confronti dei Comuni, e queste direttive della politica regionale dovranno essere note e discusse in Consiglio e formare un insieme di cifre a cui la Regione intende uniformarsi per il futuro.

Posso sbagliarmi, ma credo che noi tutti sappiamo, io almeno parlo per quanto concerne la Provincia di Bolzano, che i nostri ammini-

stratori comunali, pur non essendo eletti, hanno una tendenza connaturata a ottenere il pareggio del bilancio. E questa tendenza credo che non debba essere soffocata o indebolita ma piuttosto rafforzata al massimo. Ciò si dovrà fare con un nuovo regolamento della finanza locale, dei comuni, nel senso che dove ai comuni sono stati trasferiti nuovi compiti che importano nuovi oneri finanziari, per l'assolvimento di essi dovranno essere trovati dei cespiti, in modo che l'autonomia non diventi una parola vana. Però il principio dovrebbe rimanere l'autosufficienza finanziaria dei comuni per i compiti propri e i compiti delegati. Vediamo nella Svizzera come questa autosufficienza finanziaria sia custodita e osservata come uno dei principi più importanti e come una delle regole di importanza vitale per tutta la consistenza della Federazione svizzera. Quando nuovi compiti con oneri finanziari vengono imposti ai comuni (i quali sono un po' delle città stato), nella Svizzera si addivene ad una specie di aggiudicazione da parte del Cantone e della Confederazione, di una parte delle imposte che vengono riscosse dallo Stato, cioè una specie di articolo 60 che trova applicazione fra Stato, Cantone e Comune di modo che possano adempiere a questi nuovi compiti.

Per questo provvedimento che noi stiamo trattando, e che dovrebbe rappresentare un provvedimento singolo, un provvedimento una tantum, quasi a sanatoria per il passato, si può adottare per analogia il procedimento seguito dallo Stato, benché, secondo me, quest'analogia non calzi per la Regione. La Commissione centrale finanze locali, che sappiamo autorizza le supercontribuzioni, esamina i bilanci deficitari, eroga dal fondo previsto dalla legge statale l'integrazione. Ora, trasportare tutto questo in sede regionale, abbiamo visto come la relativa

competenza e responsabilità diventano più diffuse e l'autorizzazione alle supercontribuzioni è demandata al Consiglio. Per quanto concerne l'integrazione io ritengo, come già detto, che al Consiglio deve essere demandata per lo meno la fissazione dei criteri precisi sull'attuazione di queste integrazioni. Sappiamo anche che, parlando lo Statuto di autonomia di casi eccezionali, già statuisce il principio di carattere generalissimo che va al di là della prassi fin qui seguita dallo Stato, cioè la restringe ed in sostanza porta un principio nuovo, nel senso che nella nostra Regione autonoma il principio base sarebbe dell'autosufficienza finanziaria dei comuni che, solo in casi eccezionali, veramente eccezionali, la Regione possa intervenire. Ho sentito che, in sede di trattazione di formulazione dello Statuto, si è voluto avere riguardo ai casi eccezionali nel senso di catastrofi accadute ai singoli comuni. Concludendo, e riservandomi anche di precisare quanto possa riuscire non chiaro, dichiaro di ritirare appunto questa opposizione con il presentare un ordine del giorno nel senso che il Consiglio regionale, nell'approvare per l'anno 1950 l'erogazione una tantum di contributi di capitale a Comuni che si trovano in situazioni eccezionali di disagio, impegna la Giunta regionale a presentare un disegno di legge che regoli per il futuro l'applicazione del secondo comma dell'articolo 70 con criteri precisi, in modo da sancire la regola dell'autosufficienza finanziaria dei comuni quale condizione indispensabile dell'autonomia comunale che è il fondamento dell'autonomia locale.

Ordine del giorno: « Il Consiglio regionale, nell'approvare per l'anno 1950 le erogazioni una tantum di contributi a comuni che si trovano in una situazione di eccezionale disagio, impegna la Giunta regionale a presentare un disegno di legge che regoli per il fu-

turo l'applicazione del secondo comma dell'articolo 70 con criteri precisi, in modo da sancire la regola dell'autosufficienza dei comuni ».

CAPRONI (P.P.T.T.): Io posso comprendere e fino a un certo punto apprezzare i motivi di ordine pratico e di opportunità che hanno indotto il consigliere Benedikter a recedere dall'atteggiamento assunto in sede di Commissione legislativa. E dico francamente che avrei acceduto a questa tesi qualora la Giunta regionale avesse indicato, nel testo del disegno di legge presentato, il nome dei comuni ai quali l'integrazione dovesse riferirsi e avesse indicato gli importi. E' chiaro che sarebbe venuto a cadere qualsiasi motivo d'opposizione e di divergenza. Ma oggi, pur trattandosi di casi particolari e di Comuni ben definiti, non è possibile, almeno per me e secondo il mio modo di vedere, recedere dalla posizione assunta da me e anche dal dottor Scotoni, per quanto il dottor Scotoni non abbia potuto esprimere, alla fine della seconda seduta, il proprio voto in quanto ha dovuto assentarsi per andare a Roma. Tuttavia non è possibile recedere, in quanto c'è proprio un divario assoluto tra l'opinione della Commissione legislativa e la Giunta al riguardo del 2° comma dell'articolo 70 dello Statuto. Tanto più in quanto la Commissione legislativa, nel dare a questo comma l'interpretazione che con la parola « Regione » s'intende il Consiglio regionale che dovrebbe essere chiamato ad esprimersi sia sui criteri che dovrebbero essere adottati in caso di integrazione di bilanci di Comuni deficitari, sia sulle modalità e altre circostanze che opportunamente dovranno essere previste in un determinato disegno di legge, non è possibile anche perché il 2° comma dell'articolo 70 parla di casi eccezionali. Se noi, nell'ordine logico e giuridico come Commissione legislativa, siamo per l'affermazione

assoluta ed esclusiva della competenza del Consiglio, è chiaro che con questa espressione « in casi eccezionali », il Consiglio regionale e non la Giunta regionale dovrebbe essere posto nella situazione di poter valutare in quale circostanza si ritiene che quel caso X o Y sia eccezionale, e il Consiglio regionale dovrebbe essere posto nella situazione di fare il paragone fra la situazione di un comune e dell'altro. Perché vi può essere un comune che fa una spesa obbligatoria con una certa larghezza di manica e poi si viene a trovare in una situazione deficitaria in sede di bilancio. Ci può essere un altro comune i cui amministratori hanno un senso di maggior risparmio e di parsimonia e a quello può essere negato il contributo. Non è una questione che possa essere risolta lì per lì, alla patriarcale e in senso bonario, è una questione di principio e sulla quale bisogna che il Consiglio prenda una posizione mediante una legge vera e propria che fissi e determini, i criteri, le modalità e i casi nei quali le integrazioni ai bilanci deficitari possono essere date. Il votare un testo di legge che non tenga conto di tutto ciò, e si riferisca soltanto a determinati comuni com'è previsto dall'Assessore agli affari generali, ragione per la quale io mantengo ferma la posizione assunta in Commissione legislativa e sulla quale si era espresso il dottor Carlo Scotoni.

SCOTONI (P.C.I.): Nella relazione della Giunta al bilancio 1951, era contenuta una frase pressappoco di questo tenore: concluse le trattative con Roma a proposito delle entrate regionali e con particolare riguardo all'articolo 60, si è riusciti ad ottenere che al di sopra della cifra stabilita e fissata venissero concesse ulteriori assegnazioni nella misura, se ben ricordo, di 100 milioni per integrazione di bilanci comunali deficitari, ed una cifra analoga

per la bonifica di Mezzocorona, San Michele. Allora feci osservare che mi lamentavo come nel bilancio di previsione non fosse contenuto alcun articolo che trattasse di quest'argomento, ed erano testualmente le parole che vengono adoperate questa volta dalla Giunta regionale, a pagina sette ultimo capoverso; dissi che mi sembrava ingiusto che fino a tanto che lo Stato dava il contributo ad un certo numero di comuni precisati attraverso la legge, questo trattamento non venisse esteso anche a quei comuni della Regione che si sarebbero trovati nella condizione di poter godere di questo sussidio. Mi fu risposto che la Regione pensava in un certo senso, di aiutare i bilanci comunali con quei contributi che vengono dati sotto forma di contributi per lavori pubblici. Vedo che oggi vi è stata un'evoluzione che ha fatto avvicinare a quello che, mi si permetta di dire, era il punto di vista da me espresso, e non posso che, sotto questo aspetto, essere contento. Però devo dire che si arriva alla formulazione di un progetto di legge ed alla presentazione in Consiglio stesso di questa legge senza che, a mio parere, sia stato fatto tutto quello studio che era necessario fare. Il dottor Benedikter, poco fa, ha detto che questi provvedimenti sono di grande importanza: modificazione, esame e decisione su quella che è l'amministrazione della Regione nei confronti dei comuni. Mi sembra che abbia ragione anche perché, e qui i pareri sono molto controversi, abbiamo sentito precedentemente enunciare varie opinioni; abbiamo sentito qualcuno dire che era contrario a queste supercontribuzioni, altri — mi pare Defant — parlare e prospettare l'opportunità di casi di integrazione, altri in questa fase transitoria, disse di accettare la legge vigente nel resto della Repubblica. Il progetto che ci viene presentato non possiamo dire che affronta la situazione del gravissimo problema dei bilanci co-

munali, è la tamponatura di una situazione provvisoria.

Secondo me, dato che è un pezzo che si parla del problema, si poteva sperare che venisse fatto uno studio più profondo in modo da consentire al Consiglio regionale di indagare meglio sull'argomento. Dalla relazione della Commissione legislativa che l'accompagna, alle parole di coloro che hanno parlato prima di me in discussioni generali, i colleghi avranno visto che essenzialmente vi sono due punti di vista, fondamentali, sui quali si discute. Cioè se il provvedimento della concessione, di una cifra « x » o « y » a favore del bilancio di questo o quel Comune, deve essere preso dal Consiglio o dalla Giunta. Io ho sostenuto che deve essere preso dal Consiglio, e mi permetterò qui di ricapitolare in maniera la più sintetica possibile le ragioni che mi inducono a questa opinione. Vi sono osservazioni di diritto e d'opportunità. Si può cioè vedere se lo Statuto dia un'indicazione precisa sulla competenza a proposito di questo provvedimento, oppure se sia ben utile ed opportuno che questo provvedimento venga preso dall'uno e dall'altro organo regionale.

Da un punto di vista di diritto di interpretazione dell'articolo 70, chi legge quest'articolo non è portato a prendere ed assumere un'opinione in maniera netta e precisa perché è usato il termine « Regione », e come Regione può essere inteso di volta in volta sia il Consiglio regionale che la Giunta regionale, sia persino dei funzionari a ciò delegati dalla Giunta. Evidentemente qui l'operazione materiale non è compiuta dal Consiglio regionale, nè dalla Giunta, nè dal Presidente, cioè da nessuno degli organi del Consiglio, ma sarà affidata ad un funzionario incaricato per delega, da questi organi, ad assolvere questo compito. Però se non si può giungere ad una conclusione, che

per la sua chiarezza possa essere unanimamente accettata, si può, secondo me, cercare di ricordare qual'è il pensiero del legislatore, qual'è lo spirito e l'idea che si può trarre dall'esame di questo articolo.

Solo il primo comma parla di provvedimenti che senz'altro devono essere presi con legge, votazione ed approvazione di una legge. Il secondo comma, che però è legato molto al primo e fa parte di un unico complesso, non parla più di Consiglio regionale ma di Regione. Qui vi possono essere due opinioni, si può intendere che sia stato scritto Regione per non ripetere Consiglio regionale, ma che la competenza sia del Consiglio, e si può intendere che in questo caso si sia voluto dire la Giunta, il che mi sembra più difficile, perché in questo caso chi ha steso l'articolo, avendo in mente un organo diverso da quello che aveva precedentemente menzionato, un organo in contrasto, non di litigio o qualche cosa di questo genere, ma in contrasto come posizione, avrebbe, lo ammetto senz'altro, detto chiaramente. Ci potrebbe essere una terza opinione, cioè che qui lo Statuto non abbia voluto dire con precisione nè Consiglio nè Giunta, ma che abbia eventualmente lasciato libero il Consiglio regionale, con quella facoltà di autoregolamentazione che indubbiamente ci si deve riconoscere entro certi limiti, di stabilire chi e come avrebbe dovuto provvedere a questa mansione. Io però credo che devesi ravvisare nella parola Regione, usata in queste condizioni, posizioni e situazioni, una ripetizione della precedente maggiore specificazione di Consiglio regionale. Anche perché il provvedimento è legato per lo meno logicamente al precedente; si tratta in tutti due i casi di integrazione. E' anche legato all'articolo 69. La Commissione centrale della finanza locale, a proposito dei bilanci dei comuni prende tre tipi di provvedimenti. Prov-

vedimento di dare un'integrazione di bilancio in capitale, provvedimento di autorizzare le supercontribuzioni, provvedimento col quale si permette ai comuni di contrarre mutui in favore con la Cassa depositi e prestiti. Questi tre provvedimenti sono presi non solo per caso dallo stesso organo, ma perché si riferiscono agli stessi bilanci singoli, e perché hanno la stessa intenzione e lo stesso scopo, perché sono connessi e legati fra di loro. Quindi mi sembra che quest'unità di intenti e di vedute che deve essere operante anche nell'esame dei singoli bilanci, per arrivare alla conclusione della misura nella quale si intende prendere questi 3 provvedimenti, non possa essere rotta sulla scala regionale, ma deve essere lo stesso organo che, esaminando lo stesso bilancio, suggerisca le varie medicine che devono essere date a questo bilancio per poterlo sanare.

Voglio dire qualche cosa di più. Mentre il primo capoverso dell'articolo 70 prevede che i contributi alle province siano quasi prassi normale, il secondo capoverso stabilisce che per i comuni i contributi devono avere giustificazione nelle loro eccezionalità. Ora questa eccezionalità dovrà apparire attraverso non una percentuale altissima di comuni, perché non si tratterebbe più di eccezionalità, ma una percentuale ridotta a determinate situazioni in cui riteniamo di intervenire e non potremo più dire che quei comuni solo si trovano in situazioni eccezionali, ma dovranno essere giustificate da particolarissime situazioni che forse sono quelle a cui accennava Benedikter, e forse possono essere originate da altre cause e motivi, ma devono trovare giustificazione in una eccezionalità che mi sembra che solo il Consiglio possa essere in grado di accertare e di valutare in maniera non equivocabile in modo che tutta la Provincia possa, attraverso la discussione del Consiglio ed i resoconti che vengono al pub-

blico, essere informata e rendersi conto se l'intervento a quello o questo comune è fatto dopo un esame attento e approfondito, e perché si sono trovati certi presupposti da intendersi possibili e compatibili col fatto che ci sia questa eccezionalità; mi fa ritenere anche che il provvedimento (che si possa o si voglia definire amministrativo) ha una sua particolare fisionomia che lo fa uscire dalla categoria indistinta del provvedimento amministrativo, e che senz'altro, nella maggior parte dei casi, si possono ritenere di competenza dell'esecutivo. Giacché ho sentito qui parlare di questi provvedimenti di competenza dell'esecutivo, volevo dire che, a mio parere, l'esecutivo, proprio per il nome che ha, deve eseguire qualche cosa, ma qui noi non ci troviamo a vedere la Giunta investita di una facoltà interpretativa, di ricognizione nei singoli bilanci per individuare questa eccezionalità, il che esula, mi pare, dai compiti certamente affidati dallo Statuto. Inoltre la legge che ci è stata sottoposta è talmente generica che si può adottarla a qualsiasi situazione, non c'è una traccia, una via che ci dica: lo lasciamo fare all'esecutivo perché è compito di esecuzione in quanto si tratta d'applicare questi vari articoli di legge (i quali già indicano in modo poco opinabile qual'è la misura del contributo). Qui si può fare qualsiasi cosa, anche se è vero che la relazione che accompagna questo provvedimento dice che è intendimento della Giunta regionale di conformarsi a quei principi ai quali si attiene la Commissione centrale per la finanza locale. Il concetto, oltre che all'articolo 7, è ripreso anche alla pagina 11. E' anche vero che, per quel tanto che si può far trasparire applicabile, questo principio è cosa completamente diversa, va contro due altri principi, certo fondamentali, ai quali si ispira la procedura della Commissione centrale delle finanze locali. Si va contro perché si estende il campo

dei comuni ai quali la Commissione finanze locali è autorizzata a dare i contributi — e non voglio dire se è giusto o non è giusto estendere questo campo — dico che non si seguono gli stessi criteri, buoni o cattivi che siano, che segue la Commissione centrale, e si aumenta anche la misura massima del contributo che la Commissione centrale è autorizzata a dare. Ora capirete che quando si abbattono questi due pilastri che regolano la procedura, resta ben poco. Si potrebbe aggiungere che, mentre la Commissione centrale per la finanza locale si basa su preventivi, i quali si devono basare in buona parte sui consuntivi, ditemi voi se avete la convinzione che lo stesso comune, avendo presentato il bilancio alla finanza locale finirebbe col ottenere quanto riceverebbe dalla Commissione centrale? Io dico di no. Qualcuno si vedrebbe respinto il provvedimento, altri otterrebbero di più, altri di meno, ed allora si viene ad essere in contraddizione con quello che si dice nella relazione della Giunta. In questo momento mi ricordo di essere anche consigliere comunale di Trento e, se è giusto che questo trattamento non deve e non può essere inferiore a quello che sarebbe stato fatto al Comune di Trento se fosse andato alla Commissione centrale, questo provvedimento darà un risultato diverso. Lo Stato aveva assegnato 100 milioni. Questi avrebbero dovuto essere suddivisi fra i maggiori 3 comuni che, in base alla legge nazionale e la prassi della Commissione centrale, sarebbero stati messi in grado di beneficiare del contributo oggi in aumento. Si dice poi, nella relazione, che vi sono altri comuni minori. Non sappiamo quanti siano ed in quale misura, ai comuni piccoli, verrà dato il contributo; sta il fatto che quella cifra che doveva servire per tre, finirà per servire a 7 o 8 o nove. Quindi io sono sicuro che se il Comune di Trento non riceverà quella cifra, e se è giusto

che non si deve e non si può dare di meno, si è in contraddizione con quello che si era postulato precedentemente. Su terreno dell'opportunità se deve essere competenza della Giunta o del Consiglio, posso arrivare alla conclusione che sarebbe forse meglio che questi provvedimenti fossero trattati in sede di Giunta invece che in sede di Consiglio; però, se tutte tre le fasi alle quali ho accennato prima, cioè: contributo di capitale, autorizzazione alle supercontribuzioni e autorizzazioni ai mutui, venissero trattate nello stesso organo. Oggi concretamente noi dobbiamo vedere se sarebbe bene, in astratto, che questi provvedimenti fossero presi dall'uno o dall'altro organo, in relazione a quella competenza che già lo Statuto fissa in maniera chiara. L'articolo 69 dice che effettivamente deve essere il Consiglio a trarre le conclusioni. Anche sul terreno dell'opportunità è meglio che sia lo stesso organo che prende i provvedimenti e fa integrare i precedenti. A proposito dell'articolo 69 voglio ricordare che, nella stesura del primo lotto delle Norme di attuazione, avevamo proposto che esso dovesse essere interpretato in questo modo: il Consiglio regionale fa una legge di carattere generale nella quale stabilisce dei soprallimiti a quelle che sono le imposte a proposito delle quali si può applicare le supercontribuzioni, lasciando poi, dopo aver indicato alcuni criteri fondamentali, alla Giunta di decidere caso per caso la misura concreta in base alla quale il comune può applicare le supercontribuzioni. Ma la Commissione interministeriale che ha rivisto il nostro lavoro è stata di diverso parere. Ha sostenuto che trattasi di competenza del Consiglio il quale perciò non può trasferirla, è una competenza legislativa e deve essere preso un provvedimento legislativo caso per caso; si è richiamata al parere della prima sezione del Consiglio di Stato. Sarebbe interessante poterlo avere,

perché pare si dica che l'articolo 69 non ha bisogno di Norme di attuazione e forse c'è dentro qualche cosa che si riferisce all'articolo 70. Penso che forse nemmeno la Giunta regionale ne sia in possesso, perché se ne avesse potuto trarre argomenti per convalidare la propria tesi penso che senz'altro lo avrebbe fatto.

Altro argomento: i consiglieri Amonn e Benedikter vi si sono richiamati. Manca in questa legge la fissazione dei criteri sulla stregua dei quali deve operare la Giunta regionale. E se amministrare vuol dire applicare ai casi singoli e concreti una norma legislativa, io non so che cosa se ne vuol dedurre, dato che è lasciata la massima libertà. Il richiamo alla legge e alla prassi della finanza locale ha uno scarsissimo valore e quello che è detto nella relazione non fa testo. E' soltanto il contenuto degli articoli che impegna a fare o a non fare. In pratica noi abbiamo visto e letto all'ultimo comma della relazione. Io credo che saranno questi funzionari, alla fin fine, che indicheranno se il contributo deve essere di 10 o di 20 anni e mi domando quale uniformità di giudizio e di vedute ci potrà essere da questa gente che ha il mandato di esaminare il bilancio senza che sia fornita contemporaneamente un'idea ed un indirizzo al quale uniformarsi. La questione della competenza è stata discussa dalla Commissione anche perché, dopo aver esposto il mio punto di vista, ero il primo ad ammettere che ci possono essere numerosi argomenti contrari e che la questione potrebbe essere più approfondita di quanto non lo sia. Oggi questo provvedimento lo prendiamo e costituiamo un precedente che domani difficilmente potrà essere modificato. Come Commissione abbiamo fatto varie proposte ed abbiamo cominciato col farne una di questo genere alla Giunta: lasciare impregiudicata la questione di competenza e dopo averla esaminata con maggiore attenzione cerchiamo di

fare in modo da non compromettere nè l'una nè l'altra tesi. Vediamo di inserire un capitale di bilancio dove, in sostanza, si specifica il comune al quale s'intende dare un contributo; si metta a fianco una cifra qualsiasi, analogamente al bilancio del 1950 a proposito delle aziende di cura di Merano e di Riva. Vi è poi stata un'altra proposta, quella fatta dalla Commissione legislativa che è inutile ripetere, tutti l'hanno letta. Vi potrebbe essere un'altra proposta, che sarei disposto ad accettare, e cioè inserire in questa legge una delega alla Giunta. Se la questione è soltanto come vuole la Giunta e cioè che si tratta di pagare gli stipendi di qualche comune dove mancano i soldi per farlo, portare nuovamente in Consiglio i singoli provvedimenti sarebbe pesante; facciamo una delega. L'articolo 40 dello Statuto autorizza questa delega, perché — e su questo credo che la interpretazione dell'articolo 70 debba essere pacifica — nessuno obbliga il Consiglio a fare una legge in materia e può prendere una sua decisione.

MITOLO (M.S.I.): Allora non si tratta più di provvedimento legislativo.

SCOTONI (P.C.I.): Non ho detto che deve essere un provvedimento legislativo, ho detto che è competenza del Consiglio. Ho sempre sostenuto che non è vero che al Consiglio spettano solo provvedimenti legislativi. L'articolo 4 ne è la prova, perché se il Consiglio può delegare qualche cosa che non siano provvedimenti legislativi, e non può fare altro, che cosa delega? Nomina i membri che possono partecipare all'elezione del Capo dello Stato? Penso di no. Non vedo altri provvedimenti, se non si ammette che vi siano anche i tipi di provvedimenti, che il Consiglio prende con delibera, che possano essere delegati. Quindi se la que-

stione è solo l'urgenza, e si potrebbe obiettare che non è colpa nostra se viene portato all'ultimo momento un provvedimento urgente, sarei disposto ad accettare questa legge con l'inserimento della delega. Non sono d'accordo con l'ordine del giorno proposto da Benedikter, perché la relazione ci fa capire che questa legge è limitata all'esercizio finanziario del 1950. Evidentemente, se la Giunta volesse fare un'altra erogazione di contributi sul bilancio del 1950, avrebbe bisogno di un'autorizzazione di questo tipo. Ma la Regione non fa intravedere questa prospettiva, anzi, piuttosto, fa intravedere la possibile speranza della sistemazione di questi bilanci, dato che ormai Bolzano si è messo a posto, Trento e Rovereto stanno mettendosi, Merano avrà di che rimpolpare il proprio bilancio nel futuro; non credo che si debba e si spera di dover più ricorrere a questo sistema. Quindi l'ordine del giorno resterebbe molto platonico, e forse sarebbe per un solo comune, l'anno prossimo, ed allora mi sembrerebbe eccessivo fare una legge determinante criteri generali in base alla quale si da il contributo ad uno o due comuni. Penso che più opportunamente il Consiglio, dati i non molti casi che deve esaminare, potrebbe decidere caso per caso.

Finisco dicendo che, qualora la Giunta regionale intenda mantenere fermo il testo di legge così come è stato presentato, malgrado la proposta conciliativa fatta da molte parti e malgrado le varie possibilità di non compromettere la questione nè di principio nè di fatto, io non potrei accettare questa legge perché mi sentirei di rinunciare, per quella piccola parte che rappresento in Consiglio, ad una competenza dello stesso.

DEFANT (A.S.A.R.): Ho già espresso in diverse occasioni l'opinione che noi abbiamo del sistema contributivo. L'articolo 128 della

Costituzione stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria. Ora oggi, passare da uno stato di fatto che si riferisce ad una situazione che dura da 20 anni è difficile, bisogna riconoscerlo, ma se si vuole comprendere il principio dell'integrazione delle supercontribuzioni, ed eventualmente la competenza, bisogna fare un'analisi storica di come fu istituita la Commissione della finanza locale. Evidentemente, in seguito ad una situazione di accertamento dei poteri politici che determina la politica interna ed estera, costrinse lo Stato ad accumulare tutti i gettiti fiscali sotto un unico controllo. Si doveva creare un unico organo. Gli organi periferici e gli enti locali dovevano, ad un certo momento, controllati come erano, ricorrere al contributo, a mutui, ad integrazioni. Quindi l'organo esecutivo politico non poteva assumersi il compito di dirimere tutte le richieste che venivano dalla periferia, e quindi la creazione di questo organo dirimente.

Oggi quale è la situazione? Con l'articolo 90 la Costituente volle fare un taglio netto fra la situazione del passato e la situazione presente. Volle tentare un esperimento nella nostra Regione, ed allora si dichiarò che lo Stato non interverrà, in nessun caso, a favore dei comuni. Nell'articolo 70 limita anche la facoltà di intervento della Regione solo a casi eccezionali. Ora l'eccezionalità si riferisce al Comune e non alla Regione. Vi possono essere tre o quattro comuni che si trovano in una situazione eccezionale. Pur essendo contrario, in linea di principio, ai contributi ed interventi dell'organo superiore, devo riconoscere che non solo i comuni di Riva e di Merano, ma anche altri comuni si possono trovare in situazioni eccezionali che noi dobbiamo riconoscere. I nostri comuni chiedono quest'intervento, l'abbiamo visto qui. Fra questi vediamo Merano e Riva, questo è il grave della situazione perché li ve-

dremo sempre anche negli anni futuri; non so con quale provvedimento di carattere economico finanziario si potrà restaurare la situazione di bilancio di Merano e Riva. La Giunta regionale, in quella famosa riunione in cui si parlò della casa da giuoco, promise che si sarebbe interessata delle sorti di Riva e di Merano. Ripete la promessa in questa relazione. Fino ad oggi nessun provvedimento è stato attuato. Se anche c'è stato un intervento a favore di determinate attività economiche di Riva, quelle attività economiche stesse riescono a malapena a tenersi in piedi, e dalle quali certo Riva non può attendere il pareggio del bilancio. Evidentemente l'intervento ci deve essere o in una forma o nell'altra. Non dico che sia la casa da giuoco. Io non ne vedo altra soluzione che quella, citando esempi di altre località che hanno le stesse caratteristiche e purtroppo devono avvalersi di quella fonte. Però ho suggerito un'altra soluzione, cioè la costituzione di una cassa di compensazione dei vari comuni deficitari. Sappiamo che la Regione non può intervenire che in via eccezionale. Intervenire dobbiamo; in quale forma? La maggioranza si è pronunciata avverso l'istituzione della casa da giuoco, e sta bene. Quale altra forma di intervento economico è possibile? L'industria è esclusa, non c'è nemmeno il collegamento ferroviario, nemmeno quel famoso canale che possa far vedere l'industrializzazione delle attività produttive di Riva. In quale forma possiamo intervenire? Non vedo altro, se la Giunta non accetta la soluzione della casa da giuoco, che l'istituzione della cassa di compensazione. Un organo che domani alimenti con mezzi propri, controllato dalla Regione, e che intervenga in tutti questi casi per cui tutti gli altri comuni...

ALBERTI (D.C.): Compensazione? Che cosa si compensa?

DEFANT (A.S.A.R.): L'ho spiegato già altre volte, si alimenta con i fondi dei comuni efficienti fiscalmente!

BALISTA (D.C.): Basta che lo dica!

DEFANT (A.S.A.R.): Vedo che il sorriso del consigliere Vinante è pronto e fulmineo. C'è la campana che non vuol sentire. Ma guardate che non vi sono altre soluzioni per il problema di Riva e di Merano. La Regione non può intervenire, lo sappiamo, che in via eccezionale, ed eccezionale non è un intervento annuale. Lo Stato non interviene, e sono contento, perché una volta tanto costringeremo questi amministratori dei comuni a pensare con il proprio cervello, e noi provvisoriamente, in attesa che la situazione economica loro si ristabilisca. Che trovino aiuto da questa Cassa di compensazione, questo è inevitabile! Di chi sia la competenza: della Giunta o del Consiglio? L'articolo 70 parla chiaramente, sono provvedimenti eccezionali, quindi il provvedimento eccezionale, è ben evidente che è del Consiglio, non della Giunta, non del potere esecutivo! Si confondono i criteri amministrativi. Si può avere amministrazione in sede legislativa ed esecutiva, se il potere legislativo amministrativo riguarda un caso eccezionale. Un comune si trova in determinata situazione finanziaria ed economica e quindi credo e sono convinto che deve essere competenza del Consiglio; se questi casi si moltiplicassero, se la situazione diventasse generale, è evidente che dobbiamo ricorrere alla stessa procedura a cui sono ricorsi i governi del passato, lasciare alla Giunta o creare un organo dirigente, ma qui si tratta di casi eccezionali che devono essere esaminati dall'organo legislativo, ed esso in quel tale caso, deve emanare una legge apposita, appunto per determinare l'eccezionalità e

dimostrare che la stessa resta tale. Su questo punto non vi può essere dubbio, neanche se si fa riferimento alla parola: Regione. Se gli articoli 29, 35, 39, 61, 64, 65 ed altri parlano della Regione, in qualche articolo il riferimento ha carattere territoriale, in un altro giuridico, o anche si riferisce alla competenza specifica, ma in questo caso non si vuole determinare l'organo che deve dirimere, si lascia ogni libertà, si accenna solo ad una particolare configurazione e non è sufficiente riferirsi.

« Regione » può essere la Giunta e il Consiglio, può essere il Presidente della Giunta la quale è un organo della Regione. Nel nostro caso si tratta di una sanatoria che si limita al 1950. E' un fatto ormai accertato che questi Comuni hanno bisogno di un intervento che spero si limiti a quest'anno e si studi immediatamente affinché si trasformi o in un intervento in forma economica, e non vedo che la soluzione della casa da gioco, o in un intervento in forma amministrativa e non vedo che la Cassa di compensazione. Del resto noi lo proporremo alla Commissione. E' una forma di solidarietà che del resto non è solo applicata da noi ma anche altrove. Non c'è nulla di eccezionale e non si viola lo Statuto, perché i fondi, ripeto, li troviamo dai comuni che hanno un bilancio consistente. E' ben certo però che se il Consiglio vorrà dare questo compito alla Giunta, deve trovare il binario su determinati criteri, ed applicare diversi punti che vorrei citare. Si tratta di autoamministrazione, ed essa deve seguire un orientamento che deve essere esplicito in forma di legge. In questo campo faremo dell'amministrazione legislativa. Vorrei che prima di procedere agli interventi a favore di un comune, anche in via del tutto eccezionale, si stabilisse anzitutto il gettito fiscale ed i vari campi dai quali questo gettito fiscale trae sostentamento, lo stato patrimoniale e lo stato

economico e sociale; vi possono essere comuni ricchissimi, che hanno abitanti poveri, ed altri poverissimi che hanno cittadini ricchissimi. Spese obbligatorie, facoltative, attività svolte dall'amministrazione del comune a favore dell'incremento economico che può avvenire sia per iniziative promosse direttamente dall'Amministrazione comunale che da parte di privati sostenuti dal Comune. Io vedrei uno solo di quei casi in cui vi deve essere l'intervento, quanto cioè l'amministrazione di un determinato comune dimostra di avere fatto tutto il possibile per l'incremento economico dei propri amministrati; solo in quel caso può essere giustificato l'intervento, ed in casi di calamità. Ma questi punti di riferimento devono essere espressi in una legge, perché non si può lasciare all'arbitrio dell'esecutivo di determinare lo indirizzo generale dell'amministrazione, altrimenti il legislativo che cosa ci sta a fare? Quale controllo può esercitare? Dovrà sempre sanare le azioni svolte dall'esecutivo, o provocarne le dimissioni?! Ma questo non è un rimedio sufficiente. Io credo che, in questo caso, la competenza sia e rimanga del Consiglio regionale. Nel caso presente e specifico si può accettare la proposta di Scotoni di una delega, trattandosi di fatto specifico che si limita al 1950, si può anche accettare per ragioni di praticità, ma la competenza deve essere del Consiglio, perché esso può, nei casi eccezionali, esaminare l'opportunità o meno di intervenire a favore delle finanze dissestate di determinati comuni.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Nella relazione della legge che stiamo esaminando ho visto ricorrere i nomi di Riva e Merano. Siccome circa due anni or sono, nella prima discussione nella quale è affiorato il problema della casa da gioco in Consiglio, è stato affermato

che la Giunta esaminerà la possibilità di altre attuazioni per favorire Riva e Merano, desidererei essere messo a conoscenza di quello che ha fatto la Giunta nei riguardi dei comuni prima di poter dare un voto. E' stato promesso dall'aprile, sono 14-15 mesi, che si sarebbe fatto qualche cosa. Che cosa è stato fatto per Merano e Riva?

TOMA (IND.): Pochissime parole perché le proposte che sono state fatte mi sembrano molto esaurienti. Mi riferisco solo al fatto di natura pratica, più che giuridica, di questi benedetti comuni che in via eccezionale ricevono un contributo; ne abbiamo parlato da due anni; quindi non è la prima volta che si nominano i bilanci di questi comuni. Ricordo che fin dalle prime sedute del Consiglio si è parlato di situazioni finanziarie di carattere veramente disastroso. D'altra parte, caro Defant, non possiamo far sostenere alle popolazioni oneri che non sono più sopportabili. Parlo di Merano che è una città che contribuisce ad un gettito fiscale di 650 milioni.

Voi potete capire che abbiamo superato la capacità economica di ogni contribuente. Come si trova il comune di Merano in questa situazione? Non mi dilungo su tutte le sue necessità, ma bisogna addivenire ad una soluzione di carattere pratico, perché si tratta di contribuzioni limitate al 1950, si tratta di questa eccezionalità riconosciuta e sancita ed illustrata in varie sedute che abbiamo tenuto in Consiglio; abbiamo anche ricevuto delle interessanti relazioni che sono state fatte dai comuni, da enti e privati, studiosi d'economia, le cui pubblicazioni ci hanno illustrato la situazione, tragica, di esercizio di questo comune. Penso che se avete la possibilità di completare le modalità, sia dal punto di vista giuridico, sia mantenendosi aderenti allo spirito dell'articolo 70,

anche naturalmente per la parte che interessa l'articolo 40, (per quanto già illustrato da Scotoni), cerchiamo di addivenire ad una soluzione che sani questa situazione precaria. Concludo aderendo alle proposte che sono state prospettate dai Consiglieri che mi hanno preceduto, cioè, per quanto concerne la competenza, sia pacifico che il Consiglio deve intervenire in queste questioni. Per quanto riguarda la soluzione di questa eccezionalità, se non vogliamo consentire che sia la Giunta l'organo più propizio a deliberare in questa sede, cerchiamo allora di costituire una delega, ma di risolvere questa situazione per non rimandare oltre. Mi rendo promotore di questa sollecitudine. Bisogna alleggerire il bilancio di Merano, il quale, volendo o non volendo, si è trovato in una situazione di fatto che deve essere sanata, se non vogliamo incorrere in altre più gravi conseguenze anche dal punto di vista economico.

CAPRONI (P.P.T.T.): E' solo per dichiarare che io sarei d'accordo di accedere a una soluzione transitiva ai casi proposti, qualora il Consiglio faccia uso della facoltà di delega prevista dall'articolo 40 dello Statuto, delegando alla Giunta in modo che, in questo caso, il principio della competenza rimarrebbe salvo e, attraverso la delega, la Giunta potrebbe operare.

Accedo alla proposta Scotoni.

DEFANT (A.S.A.R.): Vorrei rispondere a Toma. Vero che vi sono necessità profonde e ben valutate per Merano. Ma finora, Toma (deve essere edotto delle difficoltà del comune stesso), non ci ha offerto una soluzione per lo avvenire della situazione economica di Merano, che sia quella che noi cerchiamo. Se quest'anno il Comune di Merano chiede 100 mi-

lioni e se ne chiederà l'anno venturo 130, che cosa faremo, come risolveremo il problema dell'eccezionalità? Ora, dal momento che siamo su quest'argomento, sarebbe bene che coloro che sono vicini al focolare meranese prospettassero una soluzione per l'avvenire, perché è questo che ci interessa. Per quest'anno tutti possiamo accettare una soluzione dell'integrazione per il 1950, ma non per il futuro, perché noi vogliamo sapere qualche cosa di concreto, con le promesse i problemi non si risolveranno mai e qui ci troviamo di fronte a delle promesse della Giunta, fatte due anni or sono, promesse scritte fatte in sede di relazione della Giunta regionale, ma di concreto non abbiamo nulla, non sappiamo quale orientamento economico prenderà e se prenderà provvedimenti di carattere amministrativo. Per una volta tanto si può aderire anche al contributo, ma di questo passo dovremo riunirci ogni anno per discutere il caso di Riva, Merano, Rovereto e forse anche Trento, perché diamo l'illusione, a queste amministrazioni, di poter campare tranquillamente. Quest'illusione non vorrei darla, piuttosto direi loro: pensate ai vostri mezzi, ricorrete allo Stato, in casi eccezionali; ma di questa demagogia il sottoscritto non ne farà mai.

VINANTE (P.S.I.): Io non entro nell'argomento della competenza perché questo è già stato sollevato da molte parti del Consiglio, particolarmente e in modo convincente dal dottor Scotoni. Quindi io sorpasso senz'altro e naturalmente condivido la sua opinione. Vorrei però richiamare l'attenzione del Consiglio sul fatto che se esso in questo momento approva la legge, decide di entrare nella competenza di erogare i contributi di fronte non più ad un bilancio preventivo, ma ad un bilancio consuntivo. Ora, come è detto nella relazione, se dob-

biamo uniformarci assolutamente alla procedura adottata dalla Commissione della finanza locale, io dico che ci troviamo di fronte a un fatto compiuto: la procedura determinata dalla legge dello Stato in numerosi articoli e disposizioni ci dà la massima assicurazione che la materia viene affrontata con particolare attenzione. Noi qui, nel caso particolare, non siamo più in questa situazione. I comuni che sono ammessi all'integrazione del bilancio sono sottoposti non alla normale tutela ma a tutela di carattere particolare; hanno una vita amministrativa del tutto limitata. Non possono agire come vorrebbero. Difatti la Commissione per la finanza locale dovrebbe intervenire in molti argomenti che vanno dal controllo sui servizi, gli appalti, ai regolamenti organici e alle supercontribuzioni ecc.

Oltre a ciò, i comuni che beneficiano di questa condizione, non possono assolutamente avere in bilancio delle spese facoltative. Ora io mi domando come possiamo avere questa garanzia quando ci troviamo di fronte ad un'amministrazione già avvenuta? Chi ci assicura, e qui forse direte che sono un po' drastico, che i comuni ammessi al beneficio abbiano amministrato con quella particolare accuratezza con la quale devono amministrare sapendo che sono sottoposti all'esame della finanza locale? Io non ho elementi, può darsi che abbiano amministrato su questa falsariga, ma può darsi che si siano cullati in un'amministrazione largheggiante. Ho sentito, non so se è preciso, che vi sono dei Comuni che hanno il lusso, e fra quelli uno sarebbe ammesso all'integrazione di bilancio, di pagarsi anche due o tre segretari comunali. Vi sono dei comuni che hanno delle sovrastrutture di carattere burocratico, che hanno dei corpi di guardie che rivestono gli antichi fastigi. Ora, l'Assessore agli affari generali stesso ha detto: vogliono mantenere ve-

stiti eleganti ma non hanno i mezzi e non vogliono rinunciare. Per esempio, ho visto che la deficienza del comune di Merano è di 100 milioni; può darsi che non ci sia il mezzo di risolvere in senso diverso da quello che ha detto Toma, ma può anche darsi di sì. Guardate che se noi approviamo questa legge, intacchiamo il principio dell'autosufficienza. Da questi banchi, quando si è parlato della ricostituzione dei comuni, si è detto: noi dobbiamo autorizzare la ricostituzione dei Comuni solo dove c'è la possibilità dell'autosufficienza. Ora i piccoli comuni dispersi in fondo che cosa chiedono? Chiedono di avere la sede del comune nel proprio centro, senza dover fare chilometri di strada per avvicinare i propri amministratori per chiedere un certificato di buona condotta o di povertà. Naturalmente, bisogna essere drastici, nel senso di dire: o avete l'autosufficienza, o non vi possiamo concedere l'autonomia. Bisogna riflettere su queste situazioni. Abbiamo dei comuni che nella stragrande maggioranza sono piccoli — i quali non si sono mai sognati di chiudere un bilancio in passivo, hanno rinunciato ad esigenze e necessità assolute; consci di non poter pretendere che si intervenga con pubblico denaro nel risanamento del proprio bilancio, hanno rinunciato a certe spese che riguardano la loro vita pubblica e privata. Un altro fatto è stato rilevato e sollevato dall'amico Salvetti a cui ha risposto l'assessore Negri il quale ha detto: in questa materia dobbiamo tener conto dei comuni deficitari nell'assegnare i contributi alle opere pubbliche. Ora si verrebbe ad intervenire in doppio senso e per le opere pubbliche e per la equiparazione dei comuni deficitari. Pertanto dichiaro senz'altro che, per me, costituisce una decisione di indubbia gravità perché a questa maniera, anche se oggi si dice che riguarda solo il 1950 (ma costituisce un precedente), noi porteremo indub-

biamente tutti i nostri comuni e con maggior diritto forse che a quelli che vediamo inseriti nell'elenco, ad avere un bilancio deficitario. Perché, scusate signori se faccio casi particolari, ho visto, fra questi, il Comune di Trento; scusate se entro in questo campo, ma vorrei richiamare la vostra attenzione: guardate che Trento ha una società SIT che è in condizioni economico finanziarie che non voglio discutere qui. E' giusto che si debba integrare il bilancio deficitario del Comune quando sappiamo che ha un'azienda speciale e, a parte questa,, ha la possibilità di sanarsi per conto suo? Ed allora se questo fosse possibile, rientrando in quelli che sono i Comuni che hanno le possibilità finanziarie si potrebbe dire: createvi un'azienda speciale e porterete la passività nei vostri comuni. Riprendendo quello che ha detto Defant: integrazioni di bilancio da parte della Cassa di compensazione.

DEFANT (A.S.A.R.): Valle di Fiemme!

VINANTE (P.S.I.): Siamo sullo stesso livello. Integrazione da parte della Giunta o integrazione da parte della Cassa, è sostanzialmente sempre quello. Prima di poter entrare in questo delicatissimo argomento è necessario vedere come è amministrato ed allora bisognerebbe potersi sostituire, in certi casi, all'amministrazione comunale. Per queste ragioni sono costretto a votare contro la legge.

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): Volevo precisare due cose che sono di una certa importanza per la discussione attuale. Se non fosse stata creata la Regione, questi comuni avrebbero oggi il diritto di rivolgersi allo Stato per l'integrazione del bilancio in misura di almeno un terzo del disavanzo riconosciuto dalla Commissione centrale. Sono stati stanziati 10

miliardi per tutta la Repubblica. In secondo luogo credo che noi non spendiamo mezzi della Regione; questi 120 milioni non li abbiamo già ricevuti dallo Stato, ma lo Stato ce li pagherà: sono compresi in quel forfait stabilito in base all'articolo 60, come il collega Negri ha specificato, e lo Stato ci ha concesso questi 120 milioni. Non facciamo che distribuire ai comuni. Possiamo dimenticare questi obblighi? Io credo di no. Sulla questione di competenza si potrebbe dare maggior peso ai motivi di opportunità e non di legittimità. Il Consiglio è già aggravato abbastanza col suo lavoro. Fare altri 3—5 giorni di discussione per esaminare il bilancio di comuni, non sarebbe una cosa molto opportuna dal lato pratico. Perciò credo che il Consiglio potrebbe accettare le proposte di legge fatte dalla Giunta con l'emendamento di Benedikter col quale sono pienamente d'accordo. Perché, come già è stato rilevato da parecchi oratori, questo caso si riferisce al 1950 e per il futuro saranno presentate altre leggi. Certamente servirà il criterio di essere estremamente prudenti con questi contributi integrativi perché, essendo troppo larghi, si priverebbero i comuni che, con tutte le forze proprie, portano in equilibrio il loro bilancio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Vorrei fare alcune altre dichiarazioni in aggiunta a quelle dell'Assessore alle finanze, anche per render edotto il Consiglio di una situazione che forse rende ancor più leggera la discussione. Voi affermate che questa legge riguarda solo il 1950, ma non è così; una volta che noi facciamo questa legge vediamo impegnato il principio ed il metodo anche per gli anni futuri. Non è nella relazione, è nel testo preciso dell'articolo di legge. Che questa legge abbia applicazione per il 1950 solo, è dovuto ad una nostra precisa volontà; prima di

tutto perché si tratta di sanare in via consuntiva una situazione e non di deliberare interventi in via preventiva, in secondo luogo perché questa benedetta materia della finanza locale costituisce oggetto del prossimo esame delle Norme di Attuazione dove appunto l'articolo 70, e le sue modalità di attuazione ed applicazione, sono esplicitamente considerate. Ho già ricevuto dalla Direzione generale finanze locali i criteri generali sui quali potrebbe essere risolto questo problema, e nei contatti avuti e presi dall'assessore Negri e da me con questo organo centrale, sembra, dice sembra, sia stato riconosciuto non solo il punto di vista d'opportunità ma anche il punto di vista diretto di corretta interpretazione dell'articolo 70: l'organo che deve, di caso in caso, addivenire agli accertamenti delle condizioni dei singoli comuni e si pronuncia sull'entità, è l'organo amministrativo. Guardate Signori, non intendo addentrarmi in tutti gli argomenti che sono stati enunciati a favore della tesi contraria, ma se Voi vi fermate all'articolo 70, lo considero essenziale, vedrete che come nella prima parte dell'articolo è indicato il Consiglio regionale che deve provvedere, nella seconda parte si dice « Regione »: almeno in 20 casi, se vediamo lo Statuto, vediamo indicata la « Regione » come termine approssimativo che prescinde dall'individualismo dell'organo che per la Regione deve agire. Allora in questa circostanza, ed avendo questo uso generico del termine Regione nella legge, e non solo nell'articolo 70 ma in molti altri articoli, quale è il criterio che ci deve regolare per risolvere una situazione perplessa? E' andare a vedere quale è la natura dell'atto che si deve compiere. Se questo è di natura amministrativa, allora tenete presente il principio generale che tutta la attività amministrativa è di competenza della Giunta, se la natura dell'atto è legislativa, allora dite pure che è competenza inequivocabile

del Consiglio. Ora la natura dell'atto che consiste nell'accertamento delle condizioni di un comune, nell'esame dei suoi bilanci, nel giudicare l'opportunità di intervenire in una misura piuttosto che nell'altra, la natura di questo atto è squisitamente amministrativa. Non può essere considerata legislativa. Quando state a questo principio di dividere secondo la natura degli atti la competenza, con riferimento allo Stato che ha detto che il Consiglio regionale è l'organo legislativo, la Giunta è l'organo che compie gli atti amministrativi che richiedono tutti gli affari regionali, quando state alla natura dell'atto vi trovate, secondo me, il criterio più sano dal punto di vista giuridico e pratico per risolvere i dubbi.

Ma ripeto non vogliamo risolverlo così. Questo schema di Norme di Attuazione verrà. Lo vedrà la Commissione regionale per le Norme di Attuazione e approfondirà questo problema svolgendolo come meglio crederà e porterà il contributo dei suggerimenti che saranno espressi dalla Commissione regionale ed arriveremo allora alla definizione, in sede legislativa, di questo quesito che dobbiamo esaminare e dovremo risolvere. In questo caso la legge ha la portata limitata al 1950 ed in essa non si vogliono pregiudicare i criteri futuri che saranno affermati e ripetuti. Benvenuto anche l'ordine del giorno, o mozione, che Benedikter ha preparato e che noi come organo esecutivo accettiamo volentieri senza alcuna esitazione per tranquillità del Consiglio, il quale dovrà esprimere con legge i criteri definitivi in base ai quali l'organo amministrativo dovrà intervenire. Questo è conforme alla struttura della Regione, ai suoi organi, ai compiti dei suoi organi. Nella legge che si fa oggi non dobbiamo che sanare la situazione del 1950 e dovendoci limitare a questo, abbiamo preso la legge dello Stato. Se controllate l'articolo 1 della leg-

ge dello Stato sugli interventi a favore dei Comuni deficitari, vedrete parola per parola la legge dello Stato. Rimane ai Ministeri degli organi interni e al Ministero delle finanze, di concerto, il compito di esaminare le singole situazioni dei comuni e pronunciare gli interventi necessari. Ora vogliamo noi peggiorare qui, in Regione, una situazione di metodo che lo Stato ha già adottato per conto suo? Lo Stato ha ritenuto idoneo ai fini particolari l'intervento dell'organo legislativo in questa singola materia appunto riconosciuto la natura amministrativa del provvedimento. Vogliamo noi appensantire il nostro funzionamento attraverso una modifica degli stessi criteri della legge statale? A me pare che in ogni situazione i nostri sforzi devono essere intesi a perfezionare, a migliorare la legge statale nel senso di semplificare; diversamente, a quali immense difficoltà andrebbe incontro lo stesso funzionamento complessivo della Regione? Già così, com'è composto, un Consiglio di 46 membri, 3 Giunte, due Consigli provinciali, Commissioni legislative introdotte già in tante delle singole leggi. Se dovessimo aggiungere adesso l'intervento, anche in questo campo, dell'organo legislativo, peggioreremo la situazione che c'è nello stesso Stato; faremmo molto male. Che il Consiglio deve, con legge, dare alla Giunta tutti i criteri anche rigorosamente specifici, in base ai quali si esplica quest'attività amministrativa, questo è giusto, ed auspicabile che venga fatto con quel criterio rigoroso di cui è fatto voto nell'ordine del giorno presentato da Benedikter e senz'altro accettato dalla Giunta. Questa legge fu oggetto di ripetute consultazioni con gli organi dello Stato, i quali sono d'accordo con la sua impostazione, vi prego di tenerne conto, non perché si devono accettare i criteri perché trovano il consenso degli organi dello Stato, ma perché è anche garanzia che altri occhi, che non sono i nostri,

hanno visto così e non fanno la difficoltà che altrimenti noi stessi creeremmo alla nostra attività. A nome dell'organo esecutivo vi ripeto, nella forma più esplicita e formale: è un provvedimento che ha applicazione solo per il 1950, e che per il 1951 e seguenti trarremo il criterio dalle Norme di Attuazione, solo se esse saranno sufficientemente chiare, minuziose e precise, e da una legge regionale se le Norme di Attuazione non fossero sufficientemente precise. Mentre vi do questa dichiarazione vi dico, per il caso concreto, che si tratta di prendere ormai in mano una situazione che esiste e che nessuno può più modificare. I bilanci si sono conclusi con i deficit che vi sono stati esposti dell'assessore Negri. Noi siamo andati attraverso la tecnica della ragioneria ad accertarci che realmente esistono questi deficit, e non possiamo più discutere se il criterio amministrativo del comune « A » o « B » poteva essere diverso; non potremo suggerire altri modi di ammortamento o altro, questi deficit ci sono; posso dire che, secondo un convincimento personale scaturito dall'esame di questi bilanci, la attività di queste amministrazioni, compatibilmente con le circostanze in cui le amministrazioni hanno dovuto vivere, è stata sempre oculata e rigorosa. Quindi, siccome la situazione è determinata, non c'è altro che ripararla in questa forma, chiaro restando che la Giunta non vi proporrà un provvedimento di questo genere per il 1951 o 1952, ma vi sottoporrà le Norme di Attuazione o, diversamente, altra legge di carattere generale che agisca per il futuro in sede di previsione e non in sede consuntiva; ma in sede di consuntivo non c'è niente da fare, a meno che non vogliate mettere questi Comuni in condizioni di difficoltà.

Si dice in via di transazione: ponete dentro la frase « delega ». I provvedimenti di cui sopra sono adottati per delega. Io non sto a

puntare su questioni teoriche. Mettete anche « per delega » ma non escluderei che sorgessero delle difficoltà. D'altronde non è la Giunta che dice; è una libera determinazione del Consiglio. Approvandolo, è il Consiglio che ha voluto questo e non è la Giunta che ha avocato a sé arbitrariamente una facoltà che non ha. Se ammettiamo questa delega non escluderei che domani sorgessero difficoltà, da parte di qualche ufficio legislativo il quale mi dicesse: questa non può essere una delega perché la competenza per il provvedimento del secondo comma dell'articolo 70 dello Statuto non era del Consiglio regionale. Non pregiudichiamo la que-

stione né in un senso né nell'altro. Date corso alla liquidazione di una situazione preconstituita e per l'avvenire porremo nella trattazione del problema tutti quegli accorgimenti che nell'ordine del giorno presentati da Benedikter sono riassunti in forma ben chiara e precisa.

PRESIDENTE: Domani mattina, incominceremo con la discussione dell'ordine del giorno Benedikter e poi passeremo alla discussione generale. La seduta è sospesa. Si riprende domani alle ore 9.

Ore 14.15.